

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

ISSN 1725-258X

L 324

46° anno

11 dicembre 2003

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 2152/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativo al monitoraggio delle foreste e delle interazioni ambientali nella Comunità (Forest Focus)** 1
- Regolamento (CE) n. 2153/2003 della Commissione, del 10 dicembre 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 9
- ★ **Regolamento (CE) n. 2154/2003 della Commissione, del 10 dicembre 2003, che autorizza provvisoriamente alcuni microorganismi nell'alimentazione degli animali (*Enterococcus faecium* e *Lactobacillus acidophilus*) ⁽¹⁾** 11
- Regolamento (CE) n. 2155/2003 della Commissione, del 10 dicembre 2003, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva 14
- Regolamento (CE) n. 2156/2003 della Commissione, del 10 dicembre 2003, relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate 16
- ★ **Regolamento (CE) n. 2157/2003 della Commissione, del 10 dicembre 2003, recante ventiseiesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio** 17
- Regolamento (CE) n. 2158/2003 della Commissione, del 10 dicembre 2003, che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso 19
- Regolamento (CE) n. 2159/2003 della Commissione, del 10 dicembre 2003, che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato 22
- ★ **Addendum al regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciali di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio — Dichiarazione della Commissione** ... 23

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

- ★ **Direttiva 2003/113/CE della Commissione, del 3 dicembre 2003, che modifica gli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, per quanto riguarda le quantità massime di residui di alcuni antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli ⁽¹⁾** 24

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

2003/857/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 25 novembre 2003, che modifica la decisione 97/510/CE che autorizza l'Irlanda ad applicare una misura di deroga all'articolo 21 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari** 36

Commissione

2003/858/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 21 novembre 2003, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l'importazione di pesci vivi, loro uova e gameti, destinati all'allevamento, nonché di pesci vivi di acquacoltura e relativi prodotti, destinati al consumo umano ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2003) 4219]** 37

2003/859/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 5 dicembre 2003, recante modifica della decisione 2002/106/CE con riguardo all'istituzione di una prova discriminatoria per la peste suina classica ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2003) 4522]** 55

Banca centrale europea

2003/860/CE:

- ★ **Decisione della Banca centrale europea, del 28 novembre 2003, relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2004 (BCE/2003/15)** 57

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 2152/2003 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 17 novembre 2003
relativo al monitoraggio delle foreste e delle interazioni ambientali nella Comunità (Forest Focus)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽³⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽⁴⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Le foreste hanno importanti e molteplici funzioni sociali. Oltre a svolgere un ruolo significativo nello sviluppo delle aree rurali, esse rivestono un elevato valore nella conservazione della natura, svolgono un ruolo rilevante nella preservazione dell'ambiente, sono elementi essenziali del ciclo del carbonio e importanti serbatoi di carbonio e rappresentano un fattore determinante nel controllo del ciclo idrologico.
- (2) La situazione delle foreste può risentire gravemente di fattori naturali quali condizioni meteorologiche estreme, attacchi parassitari e malattie, o dell'influsso umano quale si manifesta nei cambiamenti climatici, negli incendi e nell'inquinamento atmosferico. Queste minacce possono alterare gravemente e persino distruggere le foreste. La maggior parte dei fattori naturali e antropici che incidono sulle foreste può avere effetti transfrontalieri.

- (3) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla strategia forestale dell'Unione europea ha sottolineato la necessità di tutelare l'ambiente naturale e il patrimonio forestale, gestire le foreste in maniera sostenibile e appoggiare la cooperazione internazionale e paneuropea in materia di tutela forestale, facendo riferimento al monitoraggio e alla promozione delle foreste in quanto serbatoi di carbonio. Con la risoluzione del 15 dicembre 1998 relativa ad una strategia forestale per l'Unione europea ⁽⁵⁾, il Consiglio ha invitato la Commissione a valutare e migliorare costantemente l'efficacia del sistema di controllo europeo sullo stato sanitario delle foreste e a tener conto di tutti i possibili fattori che esercitano un'influenza nociva sugli ecosistemi forestali, esortandola inoltre a dedicare particolare attenzione al potenziamento del sistema comunitario di informazione sugli incendi boschivi, in quanto esso consente di valutare meglio l'efficacia delle misure di prevenzione dagli incendi.

- (4) La decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente ⁽⁶⁾, individua l'esigenza di elaborare, attuare e valutare le politiche ambientali sulla base delle conoscenze acquisite e, in particolare, la necessità di monitorare i molteplici ruoli delle foreste in linea con le raccomandazioni adottate dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa, dal Forum delle Nazioni Unite sulle foreste, dalla convenzione sulla diversità biologica e da altri organismi.

- (5) La Comunità e gli Stati membri si sono impegnati ad attuare le attività concordate a livello internazionale in materia di conservazione e protezione delle foreste, in particolare le proposte di azione del panel intergovernativo e del Forum sulle foreste, il programma di lavoro ampliato sulla biodiversità forestale della convenzione sulla diversità biologica, nonché la convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e il protocollo di Kyoto.

⁽¹⁾ GU C 20 E del 28.1.2003, pag. 67.

⁽²⁾ GU C 85 dell'8.4.2003, pag. 83.

⁽³⁾ GU C 128 del 29.5.2003, pag. 41.

⁽⁴⁾ Parere del Parlamento europeo del 13 febbraio 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 13 giugno 2003 (GU C 233 E del 30.9.2003, pag. 1), posizione del Parlamento europeo del 21 ottobre 2003 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 6 novembre 2003.

⁽⁵⁾ GU C 56 del 26.2.1999, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.

- (6) La Comunità ha già affrontato due delle cause che incidono negativamente sulle condizioni dell'ecosistema forestale nel regolamento (CEE) n. 3528/86 del Consiglio, del 17 novembre 1986, relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro l'inquinamento atmosferico ⁽¹⁾, e nel regolamento (CEE) n. 2158/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi ⁽²⁾.
- (7) Entrambi questi regolamenti sono scaduti il 31 dicembre 2002 ed è interesse generale della Comunità proseguire e sviluppare ulteriormente le attività di monitoraggio istituite da detti regolamenti integrandole in un nuovo sistema denominato «Forest Focus».
- (8) Il sistema dovrebbe conciliarsi con i sistemi esistenti a livello nazionale, europeo e internazionale, nel rispetto della competenza della Comunità in materia di foreste, conformemente alla sua strategia forestale e fatto salvo il principio di sussidiarietà.
- (9) Le misure da prevedere in questo sistema di monitoraggio degli incendi boschivi dovrebbero completare le misure già adottate, in particolare a norma della decisione 1999/847/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1999, che istituisce un programma d'azione comunitario a favore della protezione civile ⁽³⁾, del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) ⁽⁴⁾, e del regolamento (CEE) n. 1615/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che istituisce un sistema europeo di informazione e di comunicazione forestale (EFICS) ⁽⁵⁾.
- (10) Il sistema dovrebbe incoraggiare lo scambio di informazioni in merito alle condizioni delle foreste della Comunità e ai fattori che hanno influssi nocivi sulle medesime, e consentire la valutazione delle misure in atto per promuovere la conservazione e la protezione delle foreste ai fini dello sviluppo sostenibile, ponendo l'accento in particolare sulle azioni adottate per ridurre gli impatti negativi sulle foreste.
- (11) La protezione delle foreste contro gli incendi è una questione di particolare rilevanza e urgenza anche per combattere la desertificazione e scongiurarne gli effetti negativi sui cambiamenti climatici. È indispensabile evitare che siano interrotte le azioni avviate dagli Stati membri ai sensi del regolamento (CEE) n. 2158/92 (non più in vigore). Pertanto il presente regolamento disciplina le misure preventive che non rientrano nell'ambito del regolamento (CE) n. 1257/1999 e che non sono contemplate dai programmi nazionali o regionali di sviluppo rurale.
- (12) Per promuovere una comprensione globale dei rapporti tra foreste e ambiente, il sistema dovrebbe includere altresì il monitoraggio di altri importanti fattori quali la biodiversità, l'assorbimento del carbonio, i cambiamenti climatici, il suolo e la funzione protettiva delle foreste. Esso dovrebbe pertanto comprendere azioni che prevedano una più vasta gamma di obiettivi e un'attuazione flessibile, sfruttando al contempo i risultati conseguiti dai regolamenti (CEE) n. 3528/86 e n. 2158/92. Occorrerebbe prevedere un monitoraggio adeguato ed economicamente razionale delle foreste e delle interazioni ambientali.
- (13) Gli Stati membri dovrebbero attuare questo sistema attraverso programmi nazionali da sottoporre all'approvazione della Commissione secondo una procedura da stabilirsi.
- (14) La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, dovrebbe provvedere al coordinamento, al monitoraggio e allo sviluppo del sistema e riferire al riguardo, in particolare al comitato permanente forestale, istituito dalla decisione 89/367/CEE ⁽⁶⁾.
- (15) Soltanto applicando metodi armonizzati di raccolta dei dati si potranno ottenere informazioni affidabili e comparabili, ai fini della tutela delle foreste della Comunità, dal monitoraggio delle foreste e delle interazioni ambientali. Tali informazioni comparabili a livello comunitario contribuiranno alla creazione di una piattaforma contenente dati spaziali provenienti da varie fonti dei sistemi comuni di informazione ambientale. È pertanto opportuno preparare manuali che stabiliscano i metodi da seguire per il monitoraggio delle condizioni delle foreste, il formato e le modalità di elaborazione dei dati.
- (16) La Commissione dovrebbe utilizzare i dati raccolti nel quadro di questo sistema relativamente all'assorbimento del carbonio, ai cambiamenti climatici e all'impatto sulla biodiversità in modo da contribuire agli obblighi di rendiconto previsti dalle convenzioni e dai protocolli pertinenti, coerentemente con le loro disposizioni. Qualora sorgessero problemi di incoerenza, la Commissione dovrebbe adottare qualunque misura possibile al fine di giungere a una soluzione positiva.
- (17) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero collaborare con altri organismi operanti nel settore del monitoraggio delle foreste, a livello internazionale o paneuropeo, in particolare il programma di cooperazione internazionale per la valutazione e il monitoraggio degli effetti dell'inquinamento atmosferico sulle foreste (in seguito denominato «ICP Forests»), per promuovere la conservazione e la protezione delle foreste ai fini dello sviluppo sostenibile.
- ⁽¹⁾ GU L 326 del 21.11.1986, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 804/2002 (GU L 132 del 17.5.2002, pag. 1).
- ⁽²⁾ GU L 217 del 31.7.1992, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 805/2002 (GU L 132 del 17.5.2002, pag. 3).
- ⁽³⁾ GU L 327 del 21.12.1999, pag. 53.
- ⁽⁴⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.
- ⁽⁵⁾ GU L 165 del 15.6.1989, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1100/98 (GU L 157 del 30.5.1998, pag. 10).
- ⁽⁶⁾ GU L 165 del 15.6.1989, pag. 14.

- (18) Il presente regolamento stabilisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio, nel quadro della procedura di bilancio annuale, il riferimento principale ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio ⁽¹⁾.
- (19) È opportuno determinare il volume del contributo comunitario alle attività finanziate nell'ambito del sistema.
- (20) Onde assicurare la continuità delle attività di monitoraggio, occorre prevedere in via eccezionale che le spese sostenute da uno Stato membro possano beneficiare di cofinanziamento se riguardano azioni avviate dopo il 1° gennaio 2003 e prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, purché tali azioni non siano state ultimate allorché la Commissione approva i relativi programmi nazionali.
- (21) Gli Stati membri dovrebbero designare autorità e agenzie responsabili per l'elaborazione e la trasmissione dei dati e per l'amministrazione del contributo comunitario.
- (22) Gli Stati membri dovrebbero inoltre redigere relazioni sulle diverse attività di monitoraggio, da sottoporre alla Commissione.
- (23) I dati dovrebbero essere divulgati nel rispetto della Convenzione UN ECE del 1998 sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (Convenzione di Århus) e delle pertinenti disposizioni comunitarie sull'accesso all'informazione ambientale.
- (24) Le misure di portata generale necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽²⁾.
- (25) La Commissione è assistita dal comitato permanente forestale che si avvale della procedura di regolamentazione in conformità dei criteri esposti all'articolo 2, lettera b), della suddetta decisione.
- (26) È importante procedere al costante riesame del sistema e valutarne l'efficacia, onde individuare le necessità cui far fronte. La Commissione dovrebbe riferire al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione dello stesso, in particolare in vista di una sua prosecuzione al di là del periodo di attuazione fissato dal presente regolamento.
- (27) Dato che gli obiettivi dell'azione proposta, vale a dire il monitoraggio delle foreste e delle loro condizioni e interazioni ambientali non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi.
- (28) Gli accordi europei tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e i paesi candidati dell'Europa centrale e orientale, dall'altro, prevedono la partecipazione di questi paesi ai programmi comunitari, in particolare nel settore dell'ambiente. Il sistema dovrebbe essere altresì aperto alla partecipazione di altri paesi europei.
- (29) In considerazione della scadenza dei regolamenti (CEE) n. 3528/86 e n. 2158/92 e per evitare eventuali sovrapposizioni o interruzioni, è opportuno applicare il presente regolamento a decorrere dal 1° gennaio 2003,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

SEZIONE 1

Obiettivi, contenuto e definizioni

Articolo 1

1. È istituito un sistema comunitario per il monitoraggio a lungo termine e su larga base, armonizzato e completo, delle condizioni delle foreste (in seguito denominato «il sistema») per:
- a) continuare e sviluppare ulteriormente:
- il monitoraggio dell'inquinamento atmosferico e relativi effetti nonché di altri agenti e fattori aventi un impatto sulle foreste, come i fattori abiotici/biotici e quelli di origine antropica,
 - il monitoraggio degli incendi boschivi nonché relativi cause e effetti,
 - la prevenzione degli incendi boschivi;
- b) valutare i pertinenti requisiti e sviluppare il monitoraggio del suolo, dell'assorbimento del carbonio, degli effetti dei cambiamenti climatici, della biodiversità, nonché della funzione protettiva delle foreste;
- c) esaminare costantemente l'efficacia delle attività di monitoraggio nella valutazione delle condizioni delle foreste e sviluppare ulteriormente le attività di monitoraggio.

⁽¹⁾ GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

Il sistema fornisce dati attendibili e comparabili nonché informazioni sulle condizioni delle foreste e relativi influssi nocivi a livello comunitario, contribuendo inoltre alla valutazione delle misure in atto per promuovere la conservazione e la protezione delle foreste ai fini dello sviluppo sostenibile, ponendo l'accento in particolare sulle azioni adottate per ridurre gli impatti negativi sulle foreste. Il sistema terrà conto dei meccanismi di monitoraggio esistenti e pianificati a livello nazionale europeo e mondiale, collegandosi ad essi ove opportuno, e sarà conforme ai pertinenti accordi internazionali.

2. Quando il presente regolamento fa riferimento alle foreste gli Stati membri possono includere altre superfici boschive. Quando il presente regolamento fa riferimento alle foreste nel contesto degli incendi boschivi, gli Stati membri possono altresì includere altre superfici.

3. In Francia il sistema non si applica ai dipartimenti d'oltremare.

Articolo 2

1. Il sistema prevede azioni volte a:

- a) promuovere la raccolta, l'elaborazione e la valutazione armonizzata dei dati;
- b) migliorare la valutazione dei dati e promuoverne una valutazione integrata a livello comunitario;
- c) migliorare la qualità dei dati e le informazioni raccolte nell'ambito del sistema;
- d) sviluppare ulteriormente l'attività di monitoraggio del sistema;
- e) migliorare la comprensione delle foreste e, in particolare, dell'impatto degli stress naturali e di origine antropica;
- f) studiare la dinamica degli incendi boschivi e le loro cause ed effetti sulle foreste;
- g) elaborare indicatori nonché metodologie per la valutazione dei rischi concernenti l'impatto di stress molteplici, nel tempo e nello spazio, sulle foreste.

2. Le azioni di cui al paragrafo 1 completano i programmi comunitari di ricerca.

Articolo 3

Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

- a) «foreste»: terreni con copertura arborea (o densità equivalente) superiore al 10 % e una superficie di oltre 0,5 ettari. Gli alberi dovrebbero raggiungere alla maturità un'altezza minima in situ di 5 m. Esse possono consistere in formazioni forestali chiuse, in cui una parte consistente del terreno è ricoperta da alberi di varia altezza e da vegetazione di sottobosco; oppure in formazioni forestali aperte

con copertura vegetale continua dove la copertura delle chiome arboree supera il 10 %. Sono classificati come foreste i giovani soprassuoli naturali e tutti i boschi artificiali creati a fini di silvicoltura che non hanno ancora raggiunto una densità di chioma del 10 %, con un'altezza arborea di 5 m, come lo sono le zone normalmente facenti parte di aree forestali temporaneamente scoperte a seguito dell'intervento umano o di cause naturali, ma di cui si prevede il rimboschimento. La definizione di «foreste» comprende vivai forestali e arboreti da seme che costituiscono parte integrale della foresta; strade forestali, piste disboscate, strisce tagliafuoco ed altre piccole radure all'interno della foresta; foreste dei parchi nazionali, riserve naturali e altre aree protette come quelle aventi uno speciale interesse ambientale, scientifico, storico, culturale o spirituale; frangivento e fasce di protezione degli alberi con una superficie di oltre 0,5 ettari e una larghezza di oltre 20 m. Sono incluse le piantagioni di alberi della gomma e le foreste di querce sughere. Tuttavia, la definizione di «foreste» non comprende terreni utilizzati prevalentemente per scopi agricoli;

- b) «altre superfici boschive»: terreni con copertura arborea (o densità equivalente) del 5-10 % con alberi che raggiungono alla maturità un'altezza di 5 m in situ; ovvero terreni con copertura arborea (o densità equivalente) costituita per più del 10 % da alberi che non raggiungono alla maturità un'altezza di 5 m in situ (ad esempio alberi nani o bosco degradato) o copertura arbustiva o cespugliosa. La definizione di «altre superfici boschive» non comprende le aree con alberi o copertura arbustiva o cespugliosa di cui sopra ma con una superficie inferiore a 0,5 ettari e una larghezza di 20 m, classificate sotto «altre superfici»; terreni utilizzati prevalentemente per scopi agricoli;
- c) «altre superfici»: superfici non classificate come foreste o altre superfici boschive quali definite nel presente regolamento, ma che sono state tuttavia inserite nelle statistiche relative agli incendi boschivi in conformità della normativa nazionale. Tali superfici possono comprendere terreni da brughiera, terreni non sfruttati o terreni agricoli circondati da foreste o ad esse adiacenti;
- d) «incendio boschivo»: incendio che scoppia e si propaga alle superfici forestali e altre superfici boschive o che scoppia in altre superfici e si propaga alle foreste o ad altre superfici boschive. La definizione di «incendio boschivo» non comprende incendi controllati, normalmente al fine di ridurre o eliminare la quantità di combustibile accumulata sul terreno;
- e) «relativi al territorio»: riferiti a una specifica area geografica entro la quale sono raccolti i dati e altre informazioni. L'area di riferimento può essere più ampia dell'area o del punto in cui vengono raccolti dati/informazioni, ad esempio al fine di garantire l'anonimato in ordine alla fonte di dati/informazioni raccolti.

SEZIONE 2

Monitoraggio e strumenti per il miglioramento e lo sviluppo del sistema*Articolo 4*

1. Oltre a sfruttare i risultati conseguiti dal regolamento (CEE) n. 3528/86, il sistema:

- a) continua e sviluppa ulteriormente la rete sistematica di punti di osservazione per la realizzazione di inventari periodici volti a ottenere informazioni rappresentative sulle condizioni delle foreste;
- b) continua e sviluppa ulteriormente la rete di posti di osservazione per un monitoraggio intensivo e continuo delle foreste.

2. Le modalità di applicazione del paragrafo 1 sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

Articolo 5

1. Oltre a sfruttare i risultati conseguiti dal regolamento (CEE) n. 2158/92, il sistema continua e sviluppa ulteriormente il sistema di informazione per raccogliere informazioni comparabili a livello comunitario sugli incendi boschivi.

2. Il sistema prevede che gli Stati membri effettuino studi per individuare le cause e la dinamica degli incendi boschivi, nonché il loro impatto sulle foreste. Tali studi completano le attività e le misure relative agli incendi boschivi adottate ai sensi della decisione 1999/847/CE e dei regolamenti (CE) n. 1257/1999 e (CEE) n. 1615/89.

Inoltre, fino al 31 dicembre 2005 vengono finanziate distintamente, a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, campagne di sensibilizzazione e attività di formazione speciale per gli operatori che partecipano ad interventi di prevenzione degli incendi, a meno che tali misure siano incluse nei programmi di sviluppo rurale.

3. Le misure di prevenzione degli incendi boschivi contemplate dal regolamento (CEE) n. 2158/92 sono finanziate ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, lettera b) e dell'articolo 13, paragrafo 1, purché non rientrino nell'ambito del regolamento (CE) n. 1257/1999 e non siano contemplate dai programmi nazionali o regionali di sviluppo rurale.

4. Gli Stati membri possono partecipare, su loro richiesta, alle misure e alle attività di cui ai paragrafi 1 e 2.

5. Le modalità di applicazione dei paragrafi 1 e 2 sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

Articolo 6

1. Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), il sistema deve essere sviluppato mediante studi, esperimenti, progetti dimostrativi, prove con metodi pilota e

l'istituzione di nuove attività di monitoraggio. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, mette a punto il sistema in particolare per:

- a) migliorare la conoscenza delle condizioni delle foreste e delle altre superfici boschive nonché il rapporto tra le loro condizioni e i fattori di stress naturale e antropico;
- b) valutare l'impatto dei cambiamenti climatici sulle foreste e sulle altre superfici boschive, compresi gli impatti sulla loro diversità biologica e il nesso esistente con l'assorbimento del carbonio e il suolo;
- c) tenuto conto degli indicatori rilevanti esistenti, individuare gli elementi strutturali e funzionali fondamentali degli ecosistemi da usare come indicatori per valutare lo stato e le tendenze della diversità biologica nelle foreste e le funzioni protettive delle foreste.

2. Contestualmente alle misure di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono realizzare, su richiesta della Commissione o di propria iniziativa, studi, esperimenti, progetti dimostrativi o una fase sperimentale di monitoraggio.

3. Le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 contribuiscono a individuare opzioni per l'istituzione di nuove attività di monitoraggio, nell'ambito del sistema, che dovrebbero contribuire sostanzialmente a soddisfare le esigenze in materia di monitoraggio e di informazione nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b). L'attuazione di tali attività va considerata quale parte del riesame di cui all'articolo 18. Nella messa a punto del sistema la Commissione tiene conto delle esigenze e dei vincoli scientifici e finanziari.

4. Le modalità di applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3, comprese le decisioni sull'attuazione di nuove attività di monitoraggio, sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

Articolo 7

1. Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), e in aggiunta alle azioni di cui all'articolo 6, la Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, conduce studi, esperimenti e progetti dimostrativi al fine di:

- a) promuovere la raccolta, l'elaborazione e la valutazione armonizzate dei dati a livello comunitario;
- b) migliorare la valutazione dei dati a livello comunitario;
- c) migliorare la qualità dei dati e delle informazioni raccolte nell'ambito del sistema.

2. Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) e in aggiunta alle azioni di cui all'articolo 6, gli Stati membri possono integrare nei propri programmi nazionali gli studi, gli esperimenti e i progetti dimostrativi nei settori descritti al paragrafo 1.

3. Le modalità di applicazione del paragrafo 1 sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

SEZIONE 3**Programmi nazionali, coordinamento e cooperazione***Articolo 8*

1. Le attività previste agli articoli 4 e 5, all'articolo 6, paragrafi 2 e 3 e all'articolo 7, paragrafo 2, sono attuate nell'ambito di programmi nazionali elaborati dagli Stati membri per periodi biennali.
2. I programmi nazionali sono presentati alla Commissione entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento e successivamente prima del 1° novembre dell'anno che precede l'inizio di ciascun periodo triennale.
3. Gli Stati membri adeguano i programmi nazionali con l'approvazione della Commissione, in particolare per tener conto dell'estensione dell'attività di monitoraggio messa a punto ai sensi dell'articolo 6, se introdotta.
4. I programmi nazionali presentati alla Commissione sono accompagnati da una valutazione ex ante. Gli Stati membri eseguono inoltre valutazioni intermedie al termine del terzo anno del periodo indicato all'articolo 12 e valutazioni ex post al termine di tale periodo.
5. La Commissione stabilisce il proprio contributo finanziario alle spese ammissibili sulla base dei programmi nazionali presentati o degli eventuali adeguamenti approvati.
6. Le modalità di applicazione dei paragrafi da 1 a 5 sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, tenendo conto dei meccanismi di monitoraggio nazionali, europei e internazionali al fine di evitare oneri amministrativi supplementari.

Articolo 9

1. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, coordina, monitora e sviluppa il sistema e riferisce in merito, in particolare al comitato permanente forestale.
2. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, valuta i dati a livello comunitario assicurando la valutazione dei dati e delle informazioni raccolte a livello comunitario a norma dell'articolo 15.
3. La Commissione istituisce un gruppo scientifico consultivo per assistere il comitato permanente forestale nella preparazione dei lavori, in particolare nell'elaborazione del sistema di cui all'articolo 6.
4. Nell'adempimento dei compiti di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione istituisce un organismo di coordinamento scientifico presso il centro comune di ricerca e può consultare e incaricare istituti di ricerca ed esperti, tenendo pienamente conto della vasta gamma di diversi ecosistemi forestali della Comunità.

5. Nell'adempimento dei compiti di relazione di cui al paragrafo 1 la Commissione è assistita dall'Agenzia europea dell'ambiente.

6. Le modalità di applicazione del paragrafo 3 sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

Articolo 10

1. Per armonizzare le attività di cui agli articoli 4, 5 e 6, paragrafo 3 e garantire la comparabilità dei dati, sono specificati in manuali i parametri obbligatori e facoltativi, i metodi di monitoraggio e il formato dei dati per la trasmissione degli stessi. I manuali dovrebbero basarsi sui sistemi esistenti, se disponibili e adeguati.

2. Le modalità di applicazione del paragrafo 1 sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

Articolo 11

1. La Commissione e gli Stati membri collaborano e creano sinergie con altri organismi internazionali o paneuropei, nel contesto degli obiettivi di cui all'articolo 1, per promuovere la conservazione e la protezione delle foreste ai fini dello sviluppo sostenibile.

2. Nel contesto dell'articolo 4, la Commissione collabora con l'ICP Forests, al fine di adempiere agli obblighi previsti nell'ambito della convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza.

3. Ai fini della cooperazione di cui ai paragrafi 1 e 2, la Comunità può sostenere le seguenti attività:

- a) creazione di legami appropriati con l'organismo di coordinamento scientifico;
- b) studi e valutazioni di dati.

SEZIONE 4**Periodo di esecuzione e aspetti finanziari***Articolo 12*

1. Il sistema ha una durata di 4 anni a decorrere dal 1° gennaio 2003 fino al 31 dicembre 2006.

2. Ai fini del sistema, il sostegno finanziario comunitario massimo alle spese ammissibili dei programmi nazionali è il seguente:

- a) attività da realizzarsi nel quadro dell'articolo 4: 50 %;
- b) attività da realizzarsi nel quadro dell'articolo 5: 50 %;
- c) attività da realizzarsi nel quadro dell'articolo 6, paragrafo 2: 75 %;

- d) attività da realizzarsi nel quadro dell'articolo 6, paragrafo 3: 50 %;
- e) attività da realizzarsi nel quadro dell'articolo 7, paragrafo 2: 50 %.

3. La Commissione versa agli Stati membri il contributo comunitario alle spese ammissibili.

4. In via eccezionale, le spese sostenute dagli Stati membri per l'esecuzione di programmi nazionali approvati dalla Commissione possono beneficiare di cofinanziamento se le azioni in questione sono state avviate dopo il 1° gennaio 2003 e prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, purché tali azioni non siano state ultimate allorché la Commissione decide in merito ai programmi nazionali.

5. La Commissione finanzia le attività da realizzarsi nel quadro dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'articolo 7, paragrafo 1 e dell'articolo 9, paragrafi 1, 2 e 4, conformemente alle norme applicabili in materia di appalti pubblici.

6. La Comunità può erogare un contributo all'Agenzia europea dell'ambiente per l'espletamento dei compiti di cui agli articoli 9, paragrafo 5, e 18.

7. La Commissione può finanziare le attività del gruppo scientifico consultivo di cui all'articolo 9, paragrafo 3, per l'assolvimento dei compiti previsti nelle modalità di applicazione.

8. La Comunità può erogare un contributo all'ICP Forests per l'adempimento degli obblighi comunitari di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

Articolo 13

1. La dotazione finanziaria per l'esecuzione del sistema nel periodo 2003-2006 è pari a 61 milioni di EUR, di cui 9 milioni di EUR possono essere utilizzati per le misure di prevenzione degli incendi.

2. Le risorse finanziarie fissate al paragrafo 1 sono incrementate in caso di adesione all'Unione europea di nuovi Stati membri.

3. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nell'ambito della procedura di bilancio annuale entro i limiti delle prospettive finanziarie.

SEZIONE 5

Esecuzione, relazioni degli Stati membri, comitato permanente forestale

Articolo 14

1. Gli Stati membri designano gli organismi competenti per la gestione delle attività comprese nei programmi nazionali approvati, in base alle capacità finanziarie e operative di detti organismi, che potranno essere amministrazioni nazionali o altri enti, previa approvazione da parte della Commissione degli enti privati, che abbiano come finalità di servizio pubblico quella di fornire adeguate garanzie finanziarie e che soddisfino le condizioni previste nelle modalità di applicazione del presente paragrafo.

2. Senza pregiudicare le competenti autorità attuali, gli Stati membri designano le autorità e le agenzie autorizzate ad attuare le misure adottate ai sensi del presente regolamento.

3. Gli Stati membri sono responsabili della gestione sana ed efficace del contributo comunitario. A tal fine, essi adottano le disposizioni necessarie a:

- a) assicurare l'effettiva e corretta esecuzione delle attività finanziate dalla Comunità, garantendo la visibilità del contributo comunitario;
- b) prevenire eventuali irregolarità;
- c) recuperare versamenti perduti a seguito di eventuali irregolarità o negligenze;
- d) accertare che gli organismi di cui al paragrafo 1 abbiano una corretta gestione e sistemi di controllo;
- e) se gli organismi di cui al paragrafo 1 non sono enti pubblici, gli Stati membri garantiscono per essi.

4. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le necessarie informazioni e adottano tutte le disposizioni che possano facilitare le verifiche, comprese ispezioni in loco da parte della Commissione o della Corte dei conti europea, che la Commissione ritenga opportune ai fini della gestione delle finanze comunitarie. Gli Stati membri informano la Commissione delle disposizioni adottate a tal fine.

5. Sono stabilite norme particolareggiate per l'attuazione dei paragrafi da 1 a 4, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

Articolo 15

1. Ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione tramite le autorità e le agenzie designate, i dati raccolti nell'ambito del sistema, unitamente a una relazione di accompagnamento.

I dati sono relativi al territorio e trasmessi alla Commissione mediante mezzi di comunicazione informatici e/o tecnologia elettronica. La Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, stabilisce il formato e le modalità precise di trasmissione.

2. Gli Stati membri divulgano attivamente i dati raccolti in base a formati e standard comuni e tramite banche dati elettroniche relative al territorio, che saranno gestiti secondo i principi della Convenzione di Aarhus e le relative disposizioni comunitarie sull'accesso all'informazione ambientale.

3. Per promuovere la valutazione dei dati e ottenere il massimo valore aggiunto dall'uso di essi, il diritto della Commissione di usare e diffondere i dati raccolti, conformemente ai principi della Convenzione di Aarhus e alle relative disposizioni comunitarie sull'accesso all'informazione ambientale, non è limitato. Nella divulgazione dei dati raccolti dagli Stati membri questi ultimi devono essere riconosciuti come la fonte.

4. Le modalità di applicazione del paragrafo 1 sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

Articolo 16

1. Ciascuno Stato membro redige, in particolare sulla base delle attività di cui all'articolo 4, paragrafo 1, una relazione sulla situazione nazionale relativa alle condizioni delle foreste.

La relazione è trasmessa alla Commissione entro il 31 dicembre 2005.

2. Ciascuno Stato membro che partecipa alle attività di cui all'articolo 5 redige una relazione sulla situazione nazionale relativa all'impatto degli incendi sulle foreste.

La relazione è trasmessa ogni anno alla Commissione entro il 31 dicembre a partire dal 2003.

3. Ciascuno Stato membro redige una relazione sulla situazione nazionale relativa agli aspetti trattati nelle attività di monitoraggio di cui all'articolo 6, paragrafo 3, se introdotte.

Gli orientamenti per le relazioni e il periodo di relazioni sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

Articolo 17

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente forestale.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2003.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. COX

SEZIONE 6

Relazioni della Commissione, riesame, paesi candidati

Articolo 18

Sei mesi dopo la data fissata per la trasmissione delle relazioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1 e tenuto conto di tutte le relazioni trasmesse a norma dell'articolo 16, la Commissione, assistita dall'Agenzia europea dell'ambiente, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del sistema, che ne esamina l'efficacia onde fornire una base per qualsiasi decisione sul proseguimento di tali attività oltre il 2006. A tal fine si invita la Commissione a presentare una proposta.

Articolo 19

Prima del termine del periodo di cui all'articolo 12, paragrafo 1, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del sistema, tenuto conto del riesame di cui all'articolo 18.

Articolo 20

Il sistema è aperto alla partecipazione:

- a) dei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale, secondo le condizioni stabilite negli accordi europei, nei protocolli aggiuntivi e nelle decisioni dei rispettivi Consigli di associazione;
- b) di Cipro, Malta e Turchia in base agli accordi bilaterali da concludersi con detti paesi;
- c) di altri paesi europei su base facoltativa e a proprie spese.

Articolo 21

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. ALEMANNO

REGOLAMENTO (CE) N. 2153/2003 DELLA COMMISSIONE**del 10 dicembre 2003****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 dicembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 dicembre 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	79,5
	204	63,5
	212	108,5
	624	111,0
	999	90,6
0707 00 05	052	34,1
	999	34,1
0709 90 70	052	120,2
	204	124,4
	999	122,3
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	39,3
	204	40,9
	388	38,0
	999	39,4
0805 20 10	052	62,0
	204	61,2
	999	61,6
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	67,9
	464	138,2
	999	103,1
0805 50 10	052	73,8
	388	77,8
	400	38,8
	600	86,7
	999	69,3
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060	41,1
	064	51,2
	400	77,6
	404	84,8
	720	82,5
	800	135,4
	999	78,8
0808 20 50	052	90,0
	060	53,5
	064	60,8
	400	102,6
	528	218,0
	720	129,9
	999	109,1

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 2154/2003 DELLA COMMISSIONE

del 10 dicembre 2003

che autorizza provvisoriamente alcuni microorganismi nell'alimentazione degli animali (*Enterococcus faecium* e *Lactobacillus acidophilus*)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2003/7/CE ⁽²⁾, in particolare gli articoli 3 e 9 *sexies*, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 70/524/CEE prevede che nessun additivo possa essere messo in circolazione senza che sia stata rilasciata un'autorizzazione comunitaria.

(2) Per quanto riguarda gli additivi di cui all'allegato C, parte II, della direttiva 70/524/CEE, tra i quali figurano i microorganismi, un'autorizzazione provvisoria può essere concessa per un nuovo additivo o per un nuovo impiego di un additivo già autorizzato nell'alimentazione animale se sono soddisfatte le condizioni previste dalla suddetta direttiva e se si può ragionevolmente supporre, tenuto conto dei risultati disponibili, che l'additivo in questione, quando è utilizzato nell'alimentazione animale, abbia uno degli effetti di cui all'articolo 2, lettera a), della suddetta direttiva. L'autorizzazione provvisoria non può eccedere i quattro anni.

(3) Dall'esame delle domande di autorizzazione risulta che i microorganismi di cui all'allegato del presente regolamento soddisfanno le condizioni previste dall'articolo 9 *sexies*, paragrafo 1, della direttiva 70/524/CEE.

(4) L'utilizzo dell'*Enterococcus faecium* è stato già autorizzato per un periodo di quattro anni dal regolamento (CE) n. 666/2003 della Commissione ⁽³⁾ per i suinetti e i suini da ingrasso.

(5) Sono stati forniti nuovi dati a sostegno di una domanda di estensione dell'autorizzazione dell'*Enterococcus faecium* alle scrofe.

(6) Sono stati forniti dati a sostegno di una domanda di utilizzo del nuovo additivo *Lactobacillus acidophilus* nell'alimentazione delle galline ovaiole.

(7) Pertanto, l'utilizzo del *Lactobacillus acidophilus* per le galline ovaiole e dell'*Enterococcus faecium* per le scrofe, secondo quanto precisato nell'allegato, deve essere autorizzato provvisoriamente per un periodo di quattro anni e indicato nel capitolo IV dell'elenco degli additivi autorizzati.

(8) Il comitato scientifico per l'alimentazione animale ha espresso pareri favorevoli per quanto riguarda l'innocuità dell'impiego dei suddetti microorganismi alle condizioni previste dall'allegato del presente regolamento.

(9) L'esame delle domande mostra che occorrono alcune procedure per proteggere i lavoratori dall'esposizione agli additivi figuranti nell'allegato. Tuttavia, questa protezione è garantita dall'applicazione della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾.

(10) Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli additivi appartenenti al gruppo «microorganismi» di cui all'allegato sono autorizzati come additivi nell'alimentazione degli animali alle condizioni stabilite nel suddetto allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 22 del 25.1.2003, pag. 28.

⁽³⁾ GU L 96 del 12.4.2003, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO

Numero (o n. CE)	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tasso minimo	Tasso massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo d'autorizzazione
					UFC/kg di alimento per animali completo			
Microorganismi								
22	Enterococcus faecium DSM7 134	Preparato di Enterococcus faecium contenente almeno: Polvere: 1 × 10 ¹⁰ UFC/g d'additivo Granelli (microcapsule): 1 × 10 ¹⁰ UFC/g d'additivo	Scrofe	—	0,5 × 10 ⁹	1 × 10 ⁹	Le istruzioni per l'uso devono indicare la temperatura di conservazione, la durata di conservazione e la stabilità alla granulazione dell'additivo e della premiscela. Scrofe: 25 giorni prima della figliatura e durante la lattazione.	14.12.2007
23	Lactobacillus acidophilus D2/CSL CECT4 529	Preparato di Lactobacillus acidophilus contenente almeno: 50 × 10 ⁹ UFC/g d'additivo	Galline ovaiole	—	1 × 10 ⁹	1 × 10 ⁹	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, la durata di conservazione e la stabilità alla granulazione.	14.12.2007

REGOLAMENTO (CE) N. 2155/2003 DELLA COMMISSIONE
del 10 dicembre 2003
che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1513/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento n. 136/66/CEE, quando il prezzo nella Comunità è superiore ai corsi mondiali, la differenza tra detti prezzi può essere compensata da una restituzione al momento dell'esportazione di olio d'oliva verso i paesi terzi.
- (2) Le regole e le modalità relative alla fissazione ed alla concessione della restituzione all'esportazione di olio d'oliva sono state adottate con il regolamento (CEE) n. 616/72 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2962/77 ⁽⁴⁾.
- (3) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione deve essere la stessa per tutta la Comunità.
- (4) In conformità dell'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione per l'olio d'oliva è fissata prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione, sul mercato della Comunità dei prezzi dell'olio d'oliva e delle disponibilità, nonché, sul mercato mondiale, dei prezzi dell'olio d'oliva. Tuttavia, qualora la situazione del mercato mondiale non consentisse di stabilire i corsi più favorevoli dell'olio d'oliva, è possibile tener conto del prezzo su tale mercato dei principali oli vegetali concorrenti e del divario tra tale prezzo e quello dell'olio d'oliva, constatato nel corso di un periodo rappresentativo. L'importo della restituzione non può essere superiore alla differenza tra il prezzo dell'olio d'oliva nella Comunità e quello sul mercato mondiale, adeguata, se del caso, per tener conto delle spese attinenti all'esportazione del prodotto su quest'ultimo mercato.

- (5) In conformità dell'articolo 3, paragrafo 3, terzo comma, lettera b) del regolamento n. 136/66/CEE, può essere deciso che la restituzione sia fissata mediante gara. La gara riguarda l'importo della restituzione e può essere limitata a taluni paesi di destinazione e a determinate quantità, qualità e presentazioni.
- (6) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma del regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione per l'olio d'oliva può essere fissata a livelli differenti a seconda della destinazione, allorché la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendono necessario.
- (7) La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. In caso di necessità, detta restituzione può essere modificata nell'intervallo.
- (8) L'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dell'olio d'oliva e in particolare al prezzo di questo prodotto nella Comunità nonché sui mercati dei paesi terzi, conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato.
- (9) Il comitato di gestione per le materie grasse non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c) del regolamento n. 136/66/CEE sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 dicembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 72 del 30.9.1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU L 201 del 26.7.2001, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 78 del 31.3.1972, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 348 del 30.12.1977, pag. 53.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 dicembre 2003, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
1509 10 90 9100	A00	EUR/100 kg	0,00
1509 10 90 9900	A00	EUR/100 kg	0,00
1509 90 00 9100	A00	EUR/100 kg	0,00
1509 90 00 9900	A00	EUR/100 kg	0,00
1510 00 90 9100	A00	EUR/100 kg	0,00
1510 00 90 9900	A00	EUR/100 kg	0,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 1779/2002 della Commissione (GU L 269 del 5.10.2002, pag. 6).

**REGOLAMENTO (CE) N. 2156/2003 DELLA COMMISSIONE
del 10 dicembre 2003**

**relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche,
refrigerate o congelate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 936/97 della Commissione, del 27 maggio 1997, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 649/2003 ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 936/97 prevede agli articoli 4 e 5 le condizioni delle domande e il rilascio di titoli di importazione delle carni specificate nell'articolo 2, lettera f).
- (2) L'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97 ha fissato a 11 500 t il quantitativo di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, originarie degli Stati Uniti d'America e del Canada ed in provenienza da tali paesi, che possono essere importate a condizioni speciali per il periodo dal 1° luglio 2003 al 30 giugno 2004.

- (3) Occorre tener presente che i titoli previsti dal presente regolamento possono essere utilizzati durante tutto il loro periodo di validità soltanto fatti salvi gli attuali regimi in campo veterinario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ogni domanda di titolo di importazione presentata dal 1° al 5 dicembre 2003 per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate di cui all'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97, è soddisfatta integralmente.
2. Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 936/97, nei primi cinque giorni del mese di gennaio 2004 possono essere presentate domande di titoli per 6 079,339 t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 dicembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 137 del 28.5.1997, pag. 10.

⁽²⁾ GU L 95 dell'11.4.2003, pag. 13.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2157/2003 DELLA COMMISSIONE
del 10 dicembre 2003**

recante ventiseiesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2049/2003 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del regolamento.
- (2) Il 4 dicembre 2003, il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare l'elenco delle persone, dei gruppi e delle

entità a cui si deve applicare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche. Occorre quindi modificare di conseguenza l'allegato I.

- (3) Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 del Consiglio è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2003.

Per la Commissione

Christopher PATTEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.

⁽²⁾ GU L 303 del 21.11.2003, pag. 20.

ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è così modificato:

La voce seguente viene aggiunta all'elenco delle «Persone fisiche»:

Saifi AMMARI [alias a) El Para (nome di guerra), b) Abderrezak Le Para, c) Abou Haidara, d) El Ourassi, e) Abderrezak Zaimeche, f) Abdul Rasak ammane Abu Haidra, g) Abdalarak]. Data di nascita: 1° gennaio 1968. Luogo di nascita: Kef Rih, Algeria. Nazionalità: algerina.

REGOLAMENTO (CE) N. 2158/2003 DELLA COMMISSIONE**del 10 dicembre 2003****che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1503/96 della Commissione, del 29 luglio 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1298/2002 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 11 del regolamento (CE) n. 3072/95 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 di detto articolo, il dazio all'importazione è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato di una determinata percentuale a seconda che si tratti di riso semigreggio o di riso lavorato, previa deduzione del prezzo all'importazione, purché tale dazio non superi l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.
- (2) In virtù dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 3072/95, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi per il prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato comunitario d'importazione del prodotto.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1503/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso.

(4) I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entra in vigore una nuova fissazione. Essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili dalla fonte di riferimento di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1503/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica.

(5) Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.

(6) L'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1503/96 richiede la modifica dei dazi all'importazione fissati a partire dal 15 maggio 2003 dal regolamento (CE) n. 832/2003 della Commissione ⁽⁵⁾, conformemente agli allegati del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore del riso, di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 3072/95, sono modificati conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1503/96 e fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 dicembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 189 del 30.7.1996, pag. 71.

⁽⁴⁾ GU L 189 del 18.7.2002, pag. 8.

⁽⁵⁾ GU L 120 del 15.5.2003, pag. 15.

ALLEGATO I

Dazi applicabili all'importazione di riso e di rotture di riso

(in EUR/t)

Codice NC	Dazio all'importazione ⁽²⁾				
	Paesi terzi (esclusi ACP e Bangla- desh) ⁽³⁾	ACP ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾	Bangladesh ⁽⁴⁾	Basmati India e Pakistan ⁽⁵⁾	Egitto ⁽⁶⁾
1006 10 21	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 23	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 25	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 27	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 92	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 94	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 96	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 98	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 20 11	189,71	62,06	90,52		142,28
1006 20 13	189,71	62,06	90,52		142,28
1006 20 15	189,71	62,06	90,52		142,28
1006 20 17	264,00	88,06	127,66	14,00	198,00
1006 20 92	189,71	62,06	90,52		142,28
1006 20 94	189,71	62,06	90,52		142,28
1006 20 96	189,71	62,06	90,52		142,28
1006 20 98	264,00	88,06	127,66	14,00	198,00
1006 30 21	360,14	113,66	165,16		270,11
1006 30 23	360,14	113,66	165,16		270,11
1006 30 25	360,14	113,66	165,16		270,11
1006 30 27	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 42	360,14	113,66	165,16		270,11
1006 30 44	360,14	113,66	165,16		270,11
1006 30 46	360,14	113,66	165,16		270,11
1006 30 48	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 61	360,14	113,66	165,16		270,11
1006 30 63	360,14	113,66	165,16		270,11
1006 30 65	360,14	113,66	165,16		270,11
1006 30 67	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 92	360,14	113,66	165,16		270,11
1006 30 94	360,14	113,66	165,16		270,11
1006 30 96	360,14	113,66	165,16		270,11
1006 30 98	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 40 00	(7)	41,18	(7)		96,00

⁽¹⁾ Per le importazioni di riso originario degli Stati ACP, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2286/2002 del Consiglio (GU L 348 del 21.12.2002, pag. 5) e (CE) n. 638/2003 della Commissione (GU L 93 del 10.4.2003, pag. 3), modificato.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 1706/98, i dazi non sono applicati ai prodotti originari degli Stati ACP e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

⁽³⁾ Il dazio all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3072/95.

⁽⁴⁾ Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (GU L 337 del 4.12.1990, pag. 1) e (CEE) n. 862/91 della Commissione (GU L 88 del 9.4.1991, pag. 7), modificato.

⁽⁵⁾ L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente dal dazio all'importazione, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio (GU L 263 del 19.9.1991, pag. 1), modificata.

⁽⁶⁾ Per il riso semigreggio della varietà Basmati di origine indiana e pakistana, riduzione di 250 EUR/t [articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1503/96, modificato].

⁽⁷⁾ Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

⁽⁸⁾ Per le importazioni di riso di origine e provenienza egiziana, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2184/96 del Consiglio (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 1) e (CE) n. 196/97 della Commissione (GU L 31 dell'1.2.1997, pag. 53).

ALLEGATO II

Calcolo dei dazi all'importazione nel settore del riso

	Risone	Tipo Indica		Tipo Japonica		Rotture
		Semigreggio	Lavorato	Semigreggio	Lavorato	
1. Dazio all'importazione (EUR/t)	(¹)	264,00	416,00	189,71	360,14	(¹)
2. Elementi di calcolo:						
a) Prezzo cif Arag (EUR/t)	—	264,19	189,04	371,19	436,45	—
b) Prezzo fob (EUR/t)	—	—	—	346,72	411,98	—
c) Noli marittimi (EUR/t)	—	—	—	24,47	24,47	—
d) Fonte	—	USDA e operatori	USDA e operatori	Operatori	Operatori	—

(¹) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

REGOLAMENTO (CE) N. 2159/2003 DELLA COMMISSIONE
del 10 dicembre 2003
che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo 4 concernente il cotone, allegato all'atto di adesione della Grecia, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato. Tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001 ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1486/2002 ⁽⁴⁾. Recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone. Qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1051/2001, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle

quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza reale del mercato, appaiano le più favorevoli. Per fissare il prezzo suddetto si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee rappresentative per un prodotto reso cif a un porto della Comunità, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale. Tuttavia sono previsti degli adattamenti a tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni. Tali adattamenti sono fissati all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001.

- (3) L'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato nel presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, è fissato a 31,969 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 dicembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 210 del 3.8.2001, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU L 223 del 20.8.2002, pag. 3.

ADDENDUM AL REGOLAMENTO (CE) N. 998/2003 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 26 MAGGIO 2003, RELATIVO ALLE CONDIZIONI DI POLIZIA SANITARIA APPLICABILI AI MOVIMENTI A CARATTERE NON COMMERCIALI DI ANIMALI DA COMPAGNIA E CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 92/65/CEE DEL CONSIGLIO ⁽¹⁾

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

La Commissione ritiene che la formulazione dell'articolo 24, paragrafo 2, primo comma, e paragrafo 3, primo comma, del presente regolamento non sia conforme alla decisione 1999/468/CE in quanto l'articolo 8 di tale decisione dovrebbe contemplare unicamente misure di esecuzione relative ad obiettivi di sanità pubblica. La Commissione si riserva pertanto il diritto di adottare le disposizioni del caso.

⁽¹⁾ GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1.

DIRETTIVA 2003/113/CE DELLA COMMISSIONE**del 3 dicembre 2003**

che modifica gli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, per quanto riguarda le quantità massime di residui di alcuni antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2003/62/CE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 86/363/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2003/60/CE della Commissione ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli ⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2003/69/CE della Commissione ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 7,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽⁷⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2003/84/CE della Commissione ⁽⁸⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, lettera f),

considerando quanto segue:

- (1) Le sostanze attive esistenti 2,4-DB, linuron e pendimethalin, sono state incluse nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE con la direttiva 2003/31/CE della Commissione ⁽⁹⁾.
- (2) Con la direttiva 2003/23/CE della Commissione ⁽¹⁰⁾ sono state incluse nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE le nuove sostanze attive imazamox, oxasulfuron, etossisulfuron, foramsulfuron, oxadiargil e ciazofamid.

(3) L'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE delle sostanze attive in questione si è basata sulla valutazione delle informazioni fornite in merito alle utilizzazioni proposte. Alcuni Stati membri hanno trasmesso informazioni relative a tali utilizzazioni, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE. Le informazioni disponibili sono state riesaminate e risultano sufficienti per fissare alcune quantità massime di residui.

(4) Qualora non esistano quantità massime di residui stabilite a livello comunitario o provvisorie, spetta agli Stati membri fissare una quantità massima di residui nazionale provvisoria conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE, prima che possano essere autorizzati prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze.

(5) Per quanto riguarda l'iscrizione delle sostanze attive in questione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, sono state portate a termine le relative valutazioni scientifiche e tecniche sotto forma di rapporti di riesame della Commissione. Le relazioni di valutazione delle sostanze citate sono state portate a termine alle date fissate nelle direttive della Commissione indicate nei considerando 1 e 2. Tali relazioni stabiliscono la dose giornaliera ammissibile (DGA) e, ove necessario, la dose acuta di riferimento (DAR) per le sostanze in questione. L'esposizione dei consumatori di prodotti alimentari trattati con le sostanze attive in questione è stata esaminata e valutata conformemente alle procedure comunitarie. Si è inoltre tenuto conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità ⁽¹¹⁾ nonché del parere del comitato scientifico per le piante ⁽¹²⁾ sulla metodologia applicata. Si è concluso che le quantità massime di residui proposte non comporteranno il superamento di dette DGA o DAR.

(6) Per un'adeguata tutela del consumatore contro l'esposizione a residui derivanti da impieghi non autorizzati di prodotti fitosanitari, occorre fissare quantità massime di residui provvisorie per le corrispondenti combinazioni prodotto/antiparassitario al limite inferiore di determinazione analitica.

⁽¹⁾ GU L 221 del 7.8.1986, pag. 37.

⁽²⁾ GU L 154 del 21.6.2003, pag. 70.

⁽³⁾ GU L 221 del 7.8.1986, pag. 43.

⁽⁴⁾ GU L 155 del 24.6.2003, pag. 15.

⁽⁵⁾ GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71.

⁽⁶⁾ GU L 175 del 15.7.2003, pag. 37.

⁽⁷⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 247 del 30.9.2003, pag. 20.

⁽⁹⁾ GU L 101 del 23.4.2003, pag. 3.

⁽¹⁰⁾ GU L 81 del 28.3.2003, pag. 39.

⁽¹¹⁾ Orientamenti per la stima dell'assunzione di residui di antiparassitari con la dieta alimentare (versione riveduta), a cura del GEMS/Food Programme in collaborazione con il comitato Codex sui residui di antiparassitari; pubblicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

⁽¹²⁾ Parere del comitato scientifico per le piante sui problemi riguardanti la modificazione degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio (parere del comitato scientifico per le piante, del 14 luglio 1998) (http://europea.eu.int/comm/food/fs/sc/index_en.html).

- (7) La fissazione a livello comunitario di tali quantità massime provvisorie non impedisce che gli Stati membri stabiliscano quantità massime provvisorie per le sostanze oggetto della presente direttiva conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE e al suo allegato VI. Si ritiene che un periodo di quattro anni sia sufficiente per permettere altre utilizzazioni della sostanza attiva in questione. Dopodiché le quantità massime di residui provvisorie diventano definitive.
- (8) È quindi necessario inserire negli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE tutti i residui di antiparassitari derivanti dall'impiego di detti prodotti fitosanitari affinché si possa sorvegliare e controllare l'osservanza del divieto del loro impiego e proteggere il consumatore. Occorre pertanto modificare di conseguenza gli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE.
- (9) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nell'allegato II, parte A, della direttiva 86/362/CEE sono aggiunte le quantità massime di residui di antiparassitari per il 2,4-DB, il linuron, il pendimetalin, l'imazamox, l'oxasulfuron, l'etossisulfuron, il foramsulfuron, l'oxadiargil e il ciazofamid come indicato nell'allegato I della presente direttiva.

Articolo 2

I valori delle quantità massime di residui di antiparassitari per il pendimetalin indicati nell'allegato II della presente direttiva sono aggiunti nell'allegato II, parte A, della direttiva 86/363/CEE. I valori delle quantità massime di residui di antiparassitari per il 2,4-DB e l'oxasulfuron indicati nell'allegato III della presente direttiva sono aggiunti nell'allegato II, parte B, della direttiva 86/363/CEE.

Articolo 3

I valori delle quantità massime di residui di antiparassitari per il 2,4-DB, il linuron, il pendimetalin, l'imazamox, l'oxasulfuron, l'etossisulfuron, il foramsulfuron, l'oxadiargil e il ciazofamid indicati nell'allegato IV della presente direttiva sono aggiunti nell'allegato II della direttiva 90/642/CEE.

Articolo 4

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro sei mesi a decorrere dalla data di pubblicazione della presente direttiva nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 4 giugno 2005.

Quando gli Stati membri adottano le suddette disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)								
	2,4-DB	Linuron	Imazamox	Pendimetalin	Oxasulfuron	Etossisulfuron	Foramsulfuron	Oxadiargil	Ciazofamid
CEREALI	0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,01 (*) (p)	0,01 (*) (p)	0,02 (*) (p)
Orzo									
Grano saraceno									
Granturco									
Miglio									
Avena									
Riso									
Segala									
Sorgo									
Triticale									
Frumento									
Altri cereali									

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(p) Indica la quantità massima di residui provvisoria conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f) della direttiva 91/414/CEE; salvo modificazione, tale quantità diverrà definitiva con effetto il 31 dicembre 2007.

ALLEGATO II

Residui di antiparassitari	Quantità massima in mg/kg (ppm)		
	Di grassi delle carni, delle preparazioni di carni, delle frattaglie e dei grassi animali elencati nell'allegato I alle voci ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00, 1602 ⁽¹⁾ ⁽⁴⁾	Per il latte di vacca crudo e il latte di vacca intero della voce 0401 dell'allegato I; per gli altri prodotti alimentari delle voci 0401, 0402, 0405 00, 0406 conformemente a ⁽²⁾ ⁽⁴⁾	Di uova fresche sgusciate, per le uova di volatili e i tuorli elencati nell'allegato I alle voci 0407 00, 0408 ⁽³⁾ ⁽⁴⁾
Pendimetalin	0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(p) Indica la quantità massima di residui provvisoria conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE; salvo modificazione, tale quantità diverrà definitiva con effetto il 31 dicembre 2007.

⁽¹⁾ Per i prodotti alimentari con tenori di grassi pari o inferiori al 10 % in peso, la quantità di residui si riferisce al peso complessivo del prodotto disossato. In tal caso, il valore massimo è pari a 1/10 del valore riferito al tenore di grassi, ma non può essere inferiore a 0,01 mg/kg.

⁽²⁾ Per determinare i residui relativi al latte di vacca crudo e al latte di vacca intero si deve prendere in considerazione, per il calcolo, una quantità di grassi del 4 % in peso.

Per il latte crudo e il latte intero di altra origine animale, i residui sono espressi in base ai grassi.

Per gli altri prodotti alimentari enumerati nell'allegato I alle voci 0401, 0402, 0405 00, 0406:

— aventi tenore di grassi inferiore a 2 % in peso, il valore massimo è pari alla metà di quello fissato per il latte crudo e il latte intero;

— aventi tenore di grassi pari o superiore al 2 % in peso, il valore massimo è espresso in mg/kg di grassi.

⁽³⁾ In tal caso il valore massimo è pari a 25 volte quello fissato per il latte crudo e il latte intero.

Per uova e per i prodotti a base di uova con tenore di grassi superiore al 10 %, il valore massimo è espresso in mg/kg di grassi. In tal caso il valore massimo è pari a 10 volte quello fissato per le uova fresche.

⁽⁴⁾ Le note ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾ non si applicano nei casi in cui è indicato il limite inferiore di determinazione analitica.

ALLEGATO III

Residui di antiparassitari	Quantità massima in mg/kg (ppm)		
	Nelle carni, inclusi i grassi nelle preparazioni di carni, nelle frattaglie e nei grassi animali elencati nell'allegato I alle voci ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 e 1602	Nel latte e nei suoi derivati elencati alle voci 0401, 0402, 0405 00 e 0406	Nelle uova fresche sgusciate, nelle uova di volatili e i tuorli elencati nell'allegato I alle voci 0407 00 e 0408
2,4-DB	0,05 (*) (p) carni 0,1 (p) fegato, rene	0,01 (*) (p)	0,05 (*) (p)
Oxasulfuron	0,05 (*) (p)		

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(p) Indica la quantità massima di residui provvisoria conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f) della direttiva 91/414/CEE; salvo modificazione, tale quantità diverrà definitiva con effetto il 31 dicembre 2007.

ALLEGATO IV

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	2,4-DB	Linuron	Pendimetalin	Imazamox	Oxasulfuron	Etossisulfuron	Foramsulfuron	Oxadiargil	Ciazofamid
1. Frutta fresche, secche o non cotte, conservate mediante congelamento senza zuccheri aggiunti; frutta a guscio		0,05 (*) (p)							0,01 (*) (p)
i) AGRUMI									
Pompelmi									
Limoni									
Limette									
Mandarini (comprese le clementine e ibridi simili)									
Arance									
Pomeli									
Altri		0,05 (*) (p)							0,01 (*) (p)
ii) FRUTTA A GUSCIO (con o senza guscio)									
Mandorie									
Noci del Brasile									
Noci di acagiù									
Castagne e marroni									
Noci di cocco									
Nocciole									
Noci del Queensland									
Noci di Pecan									
Pinoli									
Pistacchi									
Noci comuni									
Altri		0,05 (*) (p)							0,01 (*) (p)

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	2,4-DB	Linuron	Pendimetalin	Imazamox	Oxasulfuron	Etossisulfuron	Foramsulfuron	Oxadiargil	Ciazofamid
iii) POMACEE									
Mele									
Pere									
Cotogne									
Altri		0,05 (*) (p)							0,01 (*) (p)
iv) DRUPACEE									
Albicocche									
Ciliege									
Pesche (comprese le nettarine e ibridi simili)									
Prugne									
Altri		0,05 (*) (p)							
v) BACCHE E PICCOLA FRUTTA									0,5 (p)
a) Uve da tavola e uve da vino									
Uve da tavola									
Uve da vino									0,01 (*) (p)
b) Fragole (escluse le fragole selvatiche)									0,01 (*) (p)
c) Frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche)									
More									
More di rovo									
More-lamponi									
Lamponi									
Altri									0,01 (*) (p)

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	2,4-DB	Linuron	Pendimetalin	Imazamox	Oxasulfuron	Etossisulfuron	Foramsulfuron	Oxadiargil	Ciazofamid
d) Altra piccola frutta e bacche (escluse le selvatiche)									
Mirtilli neri									
Mirtilli rossi									
Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)									
Papaya									
Altri									0,01 (*) (p)
e) Bacche e frutti selvatici		0,05 (*) (p)							0,01 (*) (p)
vi) FRUTTA VARIE									
Avocadi									
Banane									
Datteri									
Fichi									
Kiwi									
Kumquat									
Licci									
Manghi									
Olive									
Passiflore									
Ananassi									
Melograni									
Altri	0,05 (*) (p)			0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,01 (*) (p)	0,01 (*) (p)	

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	2,4-DB	Linuron	Pendimetalin	Imazamox	Oxasulfuron	Etossisulfuron	Foramsulfuron	Oxadiargil	Ciazofamid
2. Ortaggi, freschi o non cotti, congelati o secchi									0,01 (*) (p)
i) ORTAGGI A RADICE E TUBERO									
Bietola rossa (o da orto)		0,2 (p)	0,2 (p)						
Carote		0,5 (p)							
Sedani rapa			0,2 (p)						
Rafano									
Topinambur		0,2 (p)	0,2 (p)						
Pastinaca		0,2 (p)	0,2 (p)						
Prezzemolo a grossa radice									
Ravanelli									
Salsafra									
Patate dolci									
Rutabaga									
Rape									
Igname		0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)						
Altri		0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)						0,01 (*) (p)
ii) ORTAGGI A BULBO									
Agli									
Cipolle									
Scalogni									
Cipolline									
Altri		0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)						

[illegible]

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	2,4-DB	Linuron	Pendimetalin	Imazamox	Oxasulfuron	Etossisulfuron	Foramsulfuron	Oxadiargil	Ciazofamid
b) Cavoli a testa									
Cavoli di Bruxelles									
Cavoli cappucci									
Altri									
c) Cavoli a foglia									
Cavoli cinesi									
Cavoli ricci									
Altri									
d) Cavoli rapa			0,05 (*) (p)						0,01 (*) (p)
v) ORTAGGI A FOGLIA E ERBE FRESCHE		0,05 (*) (p)							
a) Lattughe e simili									
Crescione									
Dolcetta									
Lattuga									
Scarola									
Altri		0,05 (*) (p)							
b) Spinaci e simili									
Spinaci									
Bietole da foglia e da costa									
Altri		0,05 (*) (p)							
c) Crescione acquatico		0,05 (*) (p)							
d) Witloof									

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	2,4-DB	Linuron	Pendimetalin	Imazamox	Oxasulfuron	Etossisulfuron	Foramsulfuron	Oxadiargil	Ciazofamid
e) Erbe fresche									
Cerfoglio									
Erba cipollina		1 (p)							
Prezzemolo		1 (p)							
Foglie di sedano		0,05 (*) (p)							
Altri			0,2 (p)						0,01 (*) (p)
vi) LEGUMI (freschi)									
Fagioli (con baccello)		0,1 (p)							
Fagioli (senza baccello)									
Piselli (con baccello)		0,1 (p)							
Piselli (senza baccello)		0,05 (*) (p)							
Altri			0,05 (*) (p)						0,01 (*) (p)
vii) ORTAGGI A STELO (freschi)									
Asparagi									
Cardi		0,1 (p)							
Sedani									
Finocchi									
Carciofi									
Porri									
Rabarbaro		0,05 (*) (p)							
Altri		0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)						0,01 (*) (p)
viii) FUNGHI									
a) Funghi coltivati									
b) Funghi selvatici	0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,01 (*) (p)	0,01 (*) (p)	0,01 (*) (p)

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	2,4-DB	Linuron	Pendimetalin	Imazamox	Oxasulfuron	Etossisulfuron	Foramsulfuron	Oxadiargil	Ciazofamid
3. LEGUMI DA GRANELLA									
Fagioli									
Lenticchie									
Piselli									
Altri	0,05 (*) (p)	0,1 (p)	0,1 (p)	0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,01 (*) (p)	0,01 (*) (p)	0,02 (p)
4. SEMI OLEAGINOSI									
Semi di lino									
Semi di arachide									
Semi di papavero									
Semi di sesamo									
Semi di girasole									
Semi di colza									
Semi di soia									
Senape									
Semi di cotone									
Altri	0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,01 (*) (p)	0,01 (*) (p)	0,01 (*) (p)
5. PATATE									
Patate precoci									
Patate tardive	0,1 (p) (*)	0,1 (p) (*)	0,1 (p) (*)	0,1 (p) (*)	0,1 (p) (*)	0,1 (p) (*)	0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,02 (*) (p)
6. TÈ (foglie e steli essiccati, fermentati o no, di <i>Camellia sinensis</i>)	0,1 (p) (*)	0,1 (p) (*)	0,1 (p) (*)	0,1 (p) (*)	0,1 (p) (*)	0,1 (p) (*)	0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,02 (*) (p)
7. LUPPOLO (essiccato) compresi i pannelli di luppolo e polvere non concentrata	0,1 (p) (*)	0,1 (p) (*)	0,1 (p) (*)	0,1 (p) (*)	0,1 (p) (*)	0,1 (p) (*)	0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,02 (*) (p)

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(p) Indica la quantità massima di residui provvisoria conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f) della direttiva 91/414/CEE; salvo modificazione, tale quantità diverrà definitiva con effetto il 31 dicembre 2007.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 25 novembre 2003

che modifica la decisione 97/510/CE che autorizza l'Irlanda ad applicare una misura di deroga all'articolo 21 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari

(2003/857/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Con una lettera ricevuta dal segretariato generale della Commissione il 4 luglio 2003, l'Irlanda ha chiesto una proroga fino al 31 dicembre 2007 della decisione 97/510/CE ⁽²⁾ che l'autorizza ad applicare una misura di deroga all'articolo 21 della sesta direttiva, intesa a combattere la frode e l'evasione fiscale nel settore immobiliare.
- (2) Gli elementi di fatto e di diritto che hanno giustificato l'applicazione delle misure particolari in questione non sono cambiati e sussistono tuttora.

(3) È pertanto opportuno prorogare l'autorizzazione fino al 31 dicembre 2007.

(4) La deroga in questione non incide sulle risorse proprie delle Comunità europee provenienti dall'imposta sul valore aggiunto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 1 della decisione 97/510/CE, la data «31 dicembre 2003» è sostituita da «31 dicembre 2007».

Articolo 2

L'Irlanda è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 25 novembre 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. TREMONTI

⁽¹⁾ GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/92/CE (GU L 260 dell'11.10.2003, pag. 8).

⁽²⁾ GU L 214 del 6.8.1997, pag. 37. Decisione modificata dalla decisione 2000/435/CE (GU L 172 del 12.7.2000, pag. 24).

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 novembre 2003

relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l'importazione di pesci vivi, loro uova e gameti, destinati all'allevamento, nonché di pesci vivi di acquacoltura e relativi prodotti, destinati al consumo umano

[notificata con il numero C(2003) 4219]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/858/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura⁽¹⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 1, l'articolo 20, paragrafo 1, e l'articolo 21, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Deve essere compilato un elenco dei paesi terzi o delle parti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare pesci vivi, loro uova e gameti, destinati all'allevamento nella Comunità.
- (2) Occorre stabilire le condizioni specifiche di polizia sanitaria e i modelli di certificati sanitari per i suddetti paesi terzi, tenendo conto della situazione zoosanitaria dei paesi in questione e dei pesci, uova o gameti che si intende importare, onde prevenire l'introduzione nella Comunità di agenti patogeni che possono recare grave danno al patrimonio ittico comunitario.
- (3) Particolare attenzione deve essere prestata alle malattie emergenti ed esotiche, che potrebbero recare grave

danno al patrimonio ittico comunitario. Occorre inoltre tener conto della profilassi vaccinale e della situazione sanitaria con riguardo alla necrosi ematopoietica epizootica (EHN) e alle malattie dei pesci che figurano nell'allegato A della direttiva 91/67/CEE del Consiglio nel luogo di produzione e, ove opportuno, nel luogo di destinazione.

- (4) I paesi o parti di essi da cui gli Stati membri sono autorizzati ad importare pesci vivi, loro uova e gameti, destinati all'allevamento devono applicare misure di lotta contro le malattie e di controllo almeno equivalenti alle norme comunitarie stabilite dalla direttiva 91/67/CEE e dalla direttiva 93/53/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1993, recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2001/288/CE della Commissione⁽⁴⁾. I metodi di campionamento e di analisi impiegati devono essere almeno equivalenti alle norme stabilite dalla decisione 2001/183/CE della Commissione, del 22 febbraio 2001, che stabilisce i piani di campionamento e i metodi diagnostici per individuare e confermare alcune malattie dei pesci e che abroga la decisione 92/532/CEE⁽⁵⁾, e dalla decisione 2003/466/CE della Commissione, del 13 giugno 2003, relativa ai criteri per la zonizzazione e la sorveglianza ufficiale in caso di sospetto o di conferma della presenza dell'anemia infettiva del salmone (ISA)⁽⁶⁾. Nei casi in cui la normativa comunitaria non specifica i metodi di campionamento e analisi, questi dovranno essere conformi a quelli descritti nel Manuale di diagnosi delle malattie degli animali acquatici dell'Ufficio internazionale delle epizootie (UIE).

⁽¹⁾ GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 175 del 19.7.1993, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU L 99 del 10.4.2001, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU L 67 del 9.3.2001, pag. 65.

⁽⁶⁾ GU L 156 del 25.6.2003, pag. 61.

- (5) Le autorità competenti dei paesi terzi in questione devono impegnarsi a notificare alla Commissione e agli Stati membri, nelle 24 ore, a mezzo fax, telegramma o posta elettronica, qualsiasi focolaio di necrosi ematopoietica epizootica (EHN) o delle malattie che figurano nell'allegato A della direttiva 91/67/CEE, nonché la comparsa di focolai di qualsiasi altra malattia che rechi grave danno ai pesci nel loro territorio o nelle parti di esso da cui sono autorizzate le importazioni ai sensi della presente decisione. In tali casi le autorità responsabili dei paesi terzi in questione devono prendere i necessari provvedimenti per prevenire la propagazione della malattia nella Comunità. Inoltre, se del caso, deve essere notificato alla Commissione e agli Stati membri qualsiasi cambiamento della profilassi vaccinale applicata contro tali malattie.
- (6) All'importazione di pesci vivi di acquacoltura e relativi prodotti destinati al consumo umano, occorre inoltre prevenire l'introduzione nella Comunità di talune gravi malattie degli animali di acquacoltura.
- (7) È pertanto necessario completare le condizioni di certificazione per l'importazione di pesci vivi di acquacoltura e relativi prodotti, di cui alla direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca ⁽¹⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003, con le condizioni di certificazione di polizia sanitaria.
- (8) L'immissione di pesci che potrebbero essere portatori di malattie in corpi d'acqua aperti nella Comunità ridurrebbe la possibilità di controllare ed eradicare malattie esotiche che potrebbero recare gravi danni al patrimonio ittico comunitario. Pesci vivi, uova e gameti di acquacoltura possono pertanto essere importati nella Comunità soltanto se sono introdotti in un'azienda di allevamento ittico.
- (9) La presente decisione non si applica all'importazione di pesci ornamentali tropicali tenuti permanentemente in acquari.
- (10) La presente decisione lascia impregiudicate le disposizioni in materia di sanità pubblica di cui alla direttiva 91/493/CEE.
- (11) La presente decisione è applicabile fatte salve le disposizioni comunitarie o nazionali relative alla conservazione delle specie.
- (12) La direttiva 96/93/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1996, relativa alla certificazione di animali e di prodotti di origine animale ⁽²⁾, stabilisce norme in materia di certificazione. Le norme e i principi applicati dai funzionari autorizzati dei paesi terzi in conformità della presente decisione devono offrire garanzie equivalenti a quelle previste dalla succitata direttiva.
- (13) Occorre tener conto dei principi sanciti dalla direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽³⁾, in particolare all'articolo 3.
- (14) È opportuno prevedere un congruo periodo transitorio per l'applicazione dei nuovi requisiti in materia di certificazione all'importazione.
- (15) L'elenco dei paesi riconosciuti di cui all'allegato I della presente decisione sarà riveduto entro 12 mesi a decorrere dalla data di applicazione.
- (16) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ambito d'applicazione

1. La presente decisione stabilisce norme armonizzate di polizia sanitaria per l'importazione di:
 - a) pesci vivi, loro uova e gameti, destinati all'allevamento nella Comunità;
 - b) pesci vivi di acquacoltura destinati al ripopolamento di peschiere nella Comunità;
 - c) pesci vivi di acquacoltura e relativi prodotti destinati al consumo umano diretto o alla trasformazione prima del consumo.
2. La presente decisione non si applica all'importazione di pesci ornamentali tropicali tenuti permanentemente in acquari.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 delle direttive 91/67/CEE e 93/53/CEE.
2. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
 - a) «pesce di acquacoltura»: pesce originario di un'azienda di allevamento ittico;
 - b) «centro d'importazione riconosciuto»: qualsiasi stabilimento situato nel territorio della Comunità nel quale sono applicate apposite misure di biosicurezza, riconosciuto dall'autorità competente dello Stato membro interessato ai fini della trasformazione di pesci vivi di acquacoltura e relativi prodotti importati;

⁽¹⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15.

⁽²⁾ GU L 13 del 16.1.1997, pag. 28.

⁽³⁾ GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

- c) «zona litoranea»: una zona costituita da una parte della costa o delle acque marine o dell'estuario:
- i) la quale è geograficamente ben delimitata e rappresenta un sistema idrologico omogeneo o una serie di detti sistemi; oppure
 - ii) che è situata tra la foce di due corsi d'acqua; oppure
 - iii) nella quale si trovano una o più aziende circondate da ambo i lati da zone cuscinetto;
- d) «zona continentale»: una zona costituita da:
- i) una parte di territorio comprendente un intero bacino idrografico dalle sorgenti dei corsi d'acqua fino all'estuario, oppure più bacini idrografici, in cui i pesci sono allevati, tenuti o catturati, eventualmente circondata da una zona cuscinetto in cui viene attuato un programma di controllo, ma alla quale non viene necessariamente conferita la qualifica di zona riconosciuta; oppure
 - ii) una parte di un bacino idrografico dalle sorgenti dei corsi d'acqua fino ad una barriera naturale o artificiale che impedisce la migrazione dei pesci che si trovano a valle di detta barriera, eventualmente circondata da una zona cuscinetto in cui viene attuato un programma di controllo, ma alla quale non viene necessariamente conferita la qualifica di zona riconosciuta.

L'estensione e la situazione geografica della zona continentale devono essere tali da ridurre al minimo le possibilità di ricontaminazione, per esempio ad opera di pesci migratori;

- e) azienda designata:
- i) un'azienda litoranea di allevamento ittico di un paese terzo, soggetta a tutte le misure necessarie per impedire l'introduzione di malattie e alimentata da un sistema idrico che garantisca la completa inattivazione degli agenti patogeni dell'anemia infettiva del salmone (ISA), della setticemia emorragica virale (VHS) e della necrosi ematopoietica infettiva (IHN); oppure
 - ii) un'azienda continentale di allevamento ittico di un paese terzo, soggetta a tutte le misure necessarie per impedire l'introduzione di malattie. Se necessario, l'azienda è protetta contro le inondazioni e l'infiltrazione d'acqua e una barriera naturale o artificiale, situata a valle dell'azienda, impedisce l'entrata di pesci nell'azienda stessa. L'azienda è alimentata direttamente con acque provenienti da una trivellazione, da un pozzo o da una sorgente attraverso una conduttura, un canale scoperto o un condotto naturale, purché ciò non costituisca una fonte di infezione per l'azienda e non consenta l'introduzione di pesci selvatici. La conduttura di erogazione dell'acqua è posta sotto il controllo dell'azienda o delle autorità competenti;
- f) «stabilimento»: ogni locale riconosciuto ai sensi della direttiva 91/493/CEE in cui sono preparati, trasformati, refrigerati, congelati, confezionati o immagazzinati prodotti ittici, esclusi gli impianti collettivi per le aste e i mercati all'ingrosso nei quali i prodotti sono semplicemente esposti per la vendita o sono venduti all'ingrosso;

- g) «allevamento ittico»: l'attività esercitata in un'azienda o, in generale, presso qualsiasi impianto geograficamente delimitato in cui vengono allevati o tenuti pesci destinati alla commercializzazione;
- h) «prodotti ittici di acquacoltura»: qualsiasi prodotto destinato al consumo umano ottenuto da pesci di acquacoltura, compresi i pesci interi (non eviscerati), i pesci eviscerati, i filetti e relativi prodotti;
- i) «trasformazione»: le operazioni di preparazione e trasformazione in vista del consumo umano, effettuate con qualsiasi tecnica che impedisca la diffusione di malattie attraverso rifiuti o sottoprodotti, comprese le operazioni che alterano l'integrità anatomica dei pesci come il dissanguamento, l'eviscerazione, la decapitazione, l'affettatura o la sfilettatura;
- j) «consumo umano diretto»: i pesci importati per il consumo umano non vengono sottoposti ad alcuna trasformazione nel territorio della Comunità prima di essere immessi sul mercato al dettaglio per il consumo umano;
- k) «peschiere»: stagni, laghi o corpi d'acqua aperti, popolati mediante l'immissione di pesci principalmente a scopo di pesca sportiva e ricreativa, più che a fini di conservazione o di miglioramento delle popolazioni naturali;
- l) «territorio»: un intero paese, una zona litoranea, una zona continentale o un'azienda designata, autorizzati dall'autorità centrale competente del paese terzo in questione ai fini dell'esportazione verso la Comunità.

Articolo 3

Condizioni per l'importazione di pesci vivi, loro uova e gameti, destinati all'allevamento, nonché di pesci vivi di acquacoltura destinati al ripopolamento di peschiere nel territorio della Comunità europea

1. Gli Stati membri autorizzano l'importazione nel loro territorio di pesci vivi, loro uova e gameti, destinati all'allevamento, unicamente se:
 - a) i pesci sono originari di uno dei territori elencati nell'allegato I;
 - b) la partita ottempera alle garanzie, anche in materia di imballaggio ed etichettatura, compresi i requisiti supplementari specifici, attestate nel certificato sanitario redatto secondo il modello dell'allegato II, tenuto conto delle note esplicative dell'allegato III;
 - c) i pesci sono stati trasportati in condizioni tali da non alterarne lo stato sanitario.
2. Gli Stati membri autorizzano l'importazione nel loro territorio di pesci vivi di acquacoltura, loro uova e gameti, destinati al ripopolamento diretto di peschiere unicamente se:
 - a) la partita ottempera alle norme di cui al paragrafo 1;
 - b) la peschiera non è costituita da un lago o da un corpo d'acqua aperto.

3. Gli Stati membri provvedono affinché i pesci importati di acquacoltura, loro uova e gameti, destinati all'allevamento o al ripopolamento di peschiere nelle acque comunitarie siano introdotti unicamente in aziende di allevamento ittico o in peschiere costituite da stagni e non siano immessi in corpi d'acqua aperti.

4. Gli Stati membri provvedono affinché i pesci importati di acquacoltura, loro uova e gameti, siano trasportati direttamente all'azienda di allevamento ittico o allo stagno di destinazione, come indicato sul certificato sanitario.

Articolo 4

Condizioni per l'importazione di pesci vivi di acquacoltura destinati al consumo umano

Gli Stati membri autorizzano l'importazione nel loro territorio di pesci vivi di acquacoltura destinati al consumo umano diretto o alla trasformazione prima del consumo unicamente se:

- a) la partita soddisfa alle condizioni enunciate all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 7, paragrafo 1, della presente decisione; oppure
- b) i pesci sono spediti direttamente ad un centro d'importazione riconosciuto ai fini dell'abbattimento e dell'eviscerazione.

Articolo 5

Condizioni per l'importazione di prodotti ittici di acquacoltura destinati alla trasformazione prima del consumo

1. Gli Stati membri autorizzano l'importazione nel loro territorio di prodotti ittici di acquacoltura destinati alla trasformazione prima del consumo unicamente se:

- a) i pesci sono originari di paesi terzi e di stabilimenti autorizzati ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 91/493/CEE e soddisfano ai requisiti di certificazione in materia di sanità pubblica enunciati nella stessa direttiva; e
- b) la partita ottempera alle garanzie, anche in materia di imballaggio ed etichettatura, compresi i requisiti supplementari specifici, attestate nel certificato sanitario redatto secondo il modello dell'allegato IV, tenuto conto delle note esplicative dell'allegato III.

2. Gli Stati membri provvedono affinché la trasformazione dei prodotti ittici di acquacoltura avvenga presso centri d'importazione riconosciuti, eccetto qualora:

- a) i pesci vengano eviscerati prima della spedizione; oppure
- b) la situazione sanitaria del luogo d'origine sia equivalente a quella del luogo di trasformazione, in particolare per quanto riguarda la necrosi ematopoietica epizootica (EHN) e le malattie che figurano negli elenchi I e II, colonna 1, dell'allegato A della direttiva 91/67/CEE.

Articolo 6

Condizioni per l'importazione di prodotti ittici di acquacoltura destinati al consumo umano diretto

Gli Stati membri autorizzano l'importazione nel loro territorio di prodotti ittici di acquacoltura destinati al consumo umano diretto unicamente se:

- a) i pesci sono originari di paesi terzi e di stabilimenti autorizzati ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 91/493/CEE e soddisfano ai requisiti di certificazione in materia di sanità pubblica enunciati nella stessa direttiva;
- b) la partita ottempera alle garanzie, anche in materia di imballaggio ed etichettatura, attestate nel certificato sanitario redatto secondo il modello dell'allegato V, tenuto conto delle note esplicative dell'allegato III;
- c) la partita consiste di confezioni pronte per il consumo di dimensioni idonee per la vendita al dettaglio effettuata direttamente al consumatore finale, come:
 - i) filetti confezionati sotto vuoto;
 - ii) prodotti ermeticamente sigillati o sottoposti a trattamento termico;
 - iii) blocchi congelati di carne di pesce;
 - iv) pesci eviscerati congelati o posti su ghiaccio.

Articolo 7

Certificazione

1. Per i pesci vivi, loro uova e gameti, l'autorità competente presso il posto d'ispezione frontaliero nello Stato membro di arrivo compila il documento di cui all'allegato della decisione 92/527/CEE della Commissione⁽¹⁾, apponendovi, secondo il caso, una delle diciture riportate nell'allegato VI della presente decisione.

2. Per i prodotti ittici di acquacoltura, l'autorità competente presso il posto d'ispezione frontaliero nello Stato membro di arrivo compila il documento di cui all'allegato B della decisione 93/13/CEE della Commissione⁽²⁾ apponendovi, secondo il caso, una delle diciture riportate nell'allegato VI della presente decisione.

Articolo 8

Prevenzione della contaminazione delle acque naturali

1. Gli Stati membri provvedono affinché i pesci vivi di acquacoltura e relativi prodotti importati, destinati al consumo umano, non vengano introdotti nelle acque naturali del loro territorio né possano contaminarle.

2. Gli Stati membri provvedono affinché l'acqua di trasporto delle partite importate non causi la contaminazione delle acque naturali nel loro territorio.

⁽¹⁾ GU L 332 del 18.11.1992, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 9 del 15.1.1993, pag. 33.

*Articolo 9***Riconoscimento dei centri d'importazione**

1. Le autorità competenti degli Stati membri riconoscono uno stabilimento come centro d'importazione riconosciuto a condizione che esso soddisfi alle condizioni minime di polizia sanitaria di cui all'allegato VII della presente decisione.
2. L'autorità competente dello Stato membro redige un elenco dei centri d'importazione da essa riconosciuti, attribuendo a ciascuno di essi un numero di riconoscimento ufficiale.
3. L'elenco dei centri d'importazione riconosciuti e qualsiasi modifica successiva sono comunicati dall'autorità competente di ogni Stato membro alla Commissione e agli altri Stati membri.

*Articolo 10***Data di applicazione**

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° maggio 2004.

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Territori dai quali sono autorizzate le importazioni di talune specie di pesci vivi, loro uova e gameti, destinati all'allevamento nella Comunità europea (CE)

Paese		Territorio		Disposizioni specifiche ⁽¹⁾				Osservazioni ⁽¹⁾
Codice ISO	Nome	Codice	Descrizione	VHS	IHN	SVC	G. salaris	
AL	Albania							
AU	Australia							
BR	Brasile							Solo le carpe
BG	Bulgaria							
CA	Canada							
CL	Cile							
CN	Repubblica popolare cinese							Solo le carpe
CO	Colombia							Solo le carpe
CG	Congo							Solo le carpe
HR	Croazia							
MK ⁽¹⁾	Ex Repubblica iugoslava di Macedonia							Solo le carpe
ID	Indonesia							
IL	Israele							
JM	Giamaica							Solo le carpe
JP	Giappone							Solo le carpe
MY	Malaysia (unicamente la Malaysia occidentale peninsulare)							Solo le carpe
NZ	Nuova Zelanda							
RU	Federazione russa							
SG	Singapore							Solo le carpe
ZA	Sudafrica							
LK	Sri Lanka							Solo le carpe
TW	Taiwan							Solo le carpe
TH	Tailandia							Solo le carpe
TR	Turchia							
US	Stati Uniti d'America							

⁽¹⁾ Inserire «sì» o «no» secondo il caso, se l'azienda designata o la zona continentale o litoranea è riconosciuta dall'autorità centrale competente del paese esportatore come territorio che soddisfa i requisiti sanitari specifici, compresa la politica di non vaccinazione, per l'introduzione in zone e in aziende della Comunità europea riconosciute o che attuano un programma approvato dalla Comunità, oppure che soddisfa i requisiti sanitari specifici per la setticemia emorragica virale (VHS) o la necrosi ematopoietica infettiva (IHN), oppure che offre garanzie supplementari per la viremia primaverile della carpa (SVC) e/o che attua misure di protezione per *Gyrodactylus salaris* (*G. salaris*).

⁽²⁾ Non vi sono limitazioni se la casella rimane vuota. Se un paese o un territorio è autorizzato ad esportare esclusivamente determinate specie e/o uova o gameti, occorre specificare la specie e/o inserire in questa colonna un commento, ad esempio «solo uova».

⁽³⁾ Codice provvisorio che non pregiudica la denominazione definitiva del paese che sarà attribuita dopo la conclusione dei negoziati in corso presso le Nazioni Unite.

ALLEGATO II

Modello di certificato sanitario per l'importazione di ⁽¹⁾ [pesci vivi, loro uova e gameti, destinati all'allevamento] ⁽¹⁾ [pesci vivi di acquacoltura destinati] ⁽¹⁾ [al consumo umano] ⁽¹⁾ [al ripopolamento di peschiere] nella Comunità europea (CE)

Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario; l'originale deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliere.

Codice di riferimento N.

ORIGINALE

1. Paese esportatore e autorità competenti 1.1. Paese esportatore: 1.2. Autorità competente: 1.3. Autorità competente per il rilascio:		3. Destinazione della partita 3.1. Stato membro: ⁽¹⁾ [3.2. Zona o parte ⁽³⁾ dello Stato membro:] ⁽¹⁾ [3.3. Nome dell'azienda:] 3.4. Indirizzo: 3.5. Nome, indirizzo e recapito telefonico del destinatario:		
2. Luogo d'origine della partita 2.1. Codice del territorio di origine ⁽²⁾ : ⁽¹⁾ [2.2. Nome dell'azienda di origine:] ⁽¹⁾ [2.3. Indirizzo dell'azienda:] 2.4. Nome, indirizzo e recapito telefonico dello speditore:		4. Identificazione del mezzo di trasporto e della partita ⁽⁴⁾ 4.1. ⁽¹⁾ [Autocarro] ⁽¹⁾ [Vagone ferroviario] ⁽¹⁾ [Nave] ⁽¹⁾ [Aereo]: 4.2. ⁽¹⁾ [Numero/i d'immatricolazione/di registrazione] ⁽¹⁾ [Nome della nave] ⁽¹⁾ [Numero del volo]: 4.3. Dati relativi all'identificazione della partita:		
5. Descrizione della partita ☐ Pesci di allevamento ☐ Stock selvatici ☐ Pesci vivi ☐ Gameti ☐ Uova fecondate ☐ Uova non fecondate ☐ Larve/avannotti				
Specie ittiche		Peso totale del pesce (kg)	[Volume delle uova] ⁽¹⁾	Età del pesce vivo
Nome scientifico:	Nome volgare:	[Numero di pesci] ⁽¹⁾	[Volume dei gameti] ⁽¹⁾	
				☐ >24 mesi ☐ 12-24 mesi ☐ 0-11 mesi; ☐ sconosciuta

Codice di riferimento N.

ORIGINALE

6. **Attestato di polizia sanitaria per l'importazione di ⁽¹⁾ [(¹) [pesci vivi] (¹) [e] (¹) [loro uova] (¹) [e] (¹) [gameti] destinati all'allevamento] (¹) [pesci vivi di acquacoltura destinati] (¹) [al consumo umano] (¹) [all'allevamento o al ripopolamento di peschiere]]**

Il sottoscritto ispettore ufficiale certifica con la presente che [i pesci vivi] (¹) [e] (¹) [le uova] (¹) [e] (¹) [i gameti] (¹) di cui al punto 5 del presente certificato soddisfano i seguenti requisiti:

6.1. o:

(¹) [

sono originari del territorio (²) contrassegnato dal codice:....., (²) in cui tutte le aziende che allevano o tengono pesci vivi, loro uova o gameti, delle specie definite nell'ultima edizione del Codice sanitario internazionale per gli animali acquatici dell'UIE (³) come sensibili alle seguenti malattie: anemia infettiva del salmone (ISA); necrosi ematopoietica epizootica (EHN); setticemia emorragica virale (VHS) e necrosi ematopoietica infettiva (IHN):

- sono ufficialmente registrate dall'autorità competente,
- tengono una registrazione aggiornata dei pesci vivi, delle uova e dei gameti che entrano nell'azienda ed escono dall'azienda e di tutte le informazioni relative alla consegna e alla spedizione, al numero o al peso, alle dimensioni, alla provenienza, ai fornitori e ai casi di mortalità osservati (⁶),
- sono tenute a notificare quanto prima possibile alle competenti autorità ogni sospetto delle seguenti malattie: ISA, EHN, VHS e IHN, nonché eventuali sintomi clinici che inducano a sospettare la presenza di una malattia in grado di causare gravi danni allo stock di pesci,
- sono sottoposte ad idonee misure di lotta contro le malattie almeno equivalenti a quelle previste dalle direttive 91/67/CEE e 93/53/CEE, incluso il divieto di vaccinazione contro l'ISA, e per quanto riguarda il campionamento e l'esecuzione di analisi di controllo a quelle previste dalle decisioni 2001/183/CE e 2003/466/CE; qualora la normativa comunitaria non abbia stabilito metodi per il campionamento e l'esecuzione di analisi, si applicano i metodi definiti nei pertinenti capitoli del Manuale di diagnosi delle malattie degli animali acquatici dell'Ufficio internazionale delle epizootie (UIE) (³), quarta edizione, 2003,
- non hanno presentato sintomi clinici di malattia che abbia causato gravi danni nello stock nei sei mesi precedenti la spedizione e in cui negli ultimi due anni non vi sono stati casi di ISA e EHN,
- nei due anni precedenti la spedizione non hanno introdotto pesci vivi, loro uova o gameti aventi uno stato sanitario inferiore,
- non sussistono, il giorno del carico, sintomi clinici di malattia e non vi sono sospetti della presenza di nessuna delle seguenti malattie: ISA, EHN, VHS e IHN.]

o

- (¹) [sono originari del territorio (¹) contrassegnato dal codice: (¹) e si tratta di:
- un'azienda designata, oppure un'azienda non collegata con acque costiere o di estuario, che non contiene pesci delle specie ritenute sensibili (⁷) alle seguenti malattie: anemia infettiva dei salmoni (ISA); necrosi ematopoietica epizootica (EHN); setticemia emorragica virale (VHS) e necrosi ematopoietica infettiva (IHN),
- aziende che tengono una registrazione aggiornata dei pesci vivi, delle uova e dei gameti che entrano nell'azienda ed escono dall'azienda e di tutte le informazioni relative alla consegna e alla spedizione, al numero o al peso, alle dimensioni, alla provenienza, ai fornitori e ai casi di mortalità osservati (⁶) e

6.2. [i pesci vivi] (¹) [e] (¹) [le uova] (¹) [e] (¹) [i gameti] (¹) di cui al punto 5 del presente certificato essi:

- dal momento della loro raccolta non sono stati in contatto con altri pesci vivi, loro uova o gameti, di stato sanitario inferiore a quello descritto al punto 6.1 del presente certificato,
- non sono destinati ad essere distrutti o abbattuti per eradicare una delle seguenti malattie: ISA; VHS; IHN; EHN; viremia primaverile della carpa (SVC); necrosi pancreatica infettiva (IPN); nefrobatteriosi (BKD, *Renibacterium salmoninarum*); foruncolosi (*Aeromonas salmonicida*); malattia della bocca rossa (ERM, *Yersinia ruckeri*); *Gyrodactylus salaris*; o a causa di una malattia clinica provocata da qualsiasi altro agente patogeno,
- non sono soggetti a divieti per motivi di polizia sanitaria,
- sono stati esaminati il giorno del carico e non presentavano segni clinici di malattia,
- (⁸) [è stata effettuata un'ispezione visiva su un campione casuale rappresentativo della partita, compresi tutti i lotti di diversa origine, e non sono state riscontrate specie di pesci diverse da quelle specificate nel punto 5 del presente certificato], e
- (⁹) [sono stati disinfettati conformemente alle prescrizioni dell'edizione più recente del Codice sanitario internazionale per gli animali acquatici dell'UIE (³);]

⁽¹⁰⁾ [7. **Condizioni specifiche di polizia sanitaria per le malattie VHS, IHN, SVC e *Gyrodactylus salaris***

⁽¹¹⁾ [7.1. Il sottoscritto ispettore ufficiale certifica con la presente che [i pesci vivi] ⁽¹⁾ [e] ⁽¹⁾ [le uova] ⁽¹⁾ [e] ⁽¹⁾ [i gameti] ⁽¹⁾, di cui al punto 5 del presente certificato sono originari di un territorio che, oltre a offrire le garanzie indicate nel punto 6 del presente certificato, è riconosciuto dalle competenti autorità come avente uno stato sanitario equivalente a quello delle aziende e zone della Comunità riconosciute per [VHS] ⁽²⁾ [e] [IHN] ⁽¹⁾, qualora provengano:

o:

- ⁽¹⁾ [o [da una zona litoranea in cui tutte le aziende sono sotto la sorveglianza dell'autorità competente e:] ⁽¹⁾
 - o [da una zona continentale in cui tutte le aziende sono sotto la sorveglianza dell'autorità competente e:] ⁽¹⁾
 - o [da un'azienda designata in cui il sistema di alimentazione idrica garantisce la completa inattivazione di [VHS] ⁽¹⁾ [e] ⁽¹⁾ [IHN] ⁽¹⁾, e che si trova sotto la sorveglianza dell'autorità, e:]
 - o [da una zona litoranea in cui non ci sono aziende e i pesci selvatici sono:] ⁽¹⁾
 - o [da una zona continentale in cui non ci sono aziende e i pesci selvatici sono:] ⁽¹⁾

— sottoposti ad ispezioni sanitarie effettuate ad intervalli correlati allo sviluppo di [VHS] ⁽¹⁾ [e] ⁽¹⁾ [IHN] ⁽¹⁾ e vengono prelevati ed esaminati campioni per la ricerca di tali patogeni, con risultato negativo, da parte di un laboratorio ufficialmente riconosciuto attenendosi a metodi di campionamento e analisi almeno equivalenti a quelli stabiliti dalle direttive 91/67/CEE e 93/53/CEE e dalla decisione 2001/183/CE, qualora sia attuato il seguente regime di sorveglianza:

[«CE Modello A» - indennità documentata da almeno quattro anni, compreso un programma di sorveglianza di due anni] ⁽¹²⁾ [«CE Modello B» indennità documentata da almeno sei anni, compreso un programma di sorveglianza di due anni su un campione di dimensioni ridotte] ⁽¹²⁾ [«CE Disposizioni speciali» - per le nuove aziende] ⁽¹³⁾ [«CE Disposizioni speciali» - per le aziende che riprendono la loro attività] ⁽¹³⁾ [«UIE» - metodi descritti nel Manuale di diagnosi delle malattie degli animali acquatici, quarta edizione, 2003, capitoli I.1.4 (disposizioni generali) e [2.1.5. (IHN) ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾] ⁽¹⁾,

— esenti da almeno due anni da segni clinici o di altro tipo che indichino la presenza di [SHV] ⁽¹⁾ [e] ⁽¹⁾ [NHI] ⁽¹⁾, e

— sono adottate tutte le misure necessarie ⁽¹⁴⁾ per prevenire l'introduzione di malattie.]

o:

— ⁽¹⁾ [da un'azienda che non è collegata con acque costiere o di estuario e non contiene pesci delle specie indicate come specie sensibili ⁽⁷⁾ nei confronti di [VHS] ⁽¹⁾ [en] ⁽¹⁾ [IHN] ⁽¹⁾] e

⁽¹⁵⁾ [7.2. Il sottoscritto ispettore ufficiale certifica con la presente che [i pesci vivi] ⁽¹⁾ [e] ⁽¹⁾ [le uova] ⁽¹⁾ [e] ⁽¹⁾ [gameti] ⁽¹⁾, di cui al punto 5 del presente certificato sono originari di un territorio che, oltre a offrire le garanzie indicate nel punto 6 del presente certificato, è riconosciuto dalle competenti autorità come avente uno stato sanitario equivalente a quello delle zone della Comunità che presentano garanzie supplementari riguardo alla SVC per [i pesci vivi] ⁽¹⁾ [e] ⁽¹⁾ [le uova] ⁽¹⁾:

o

⁽¹⁾ [i pesci sono sensibili ⁽⁷⁾ alla SVC e provengono:

o: [da un territorio ⁽¹⁾, in cui la SVC è soggetta all'obbligo di notifica e in cui le autorità competenti avviano immediatamente indagini qualora venga loro comunicata la sospetta presenza dell'infezione nei ciprinidi e i siti colpiti dall'infezione sono designati siti infetti. I [pesci vivi] ⁽¹⁾ [e] ⁽¹⁾ [le uova] non provengono da un sito designato infetto dalle autorità locali competenti] ⁽¹⁾,

o [da un'azienda dove negli ultimi due anni le autorità locali competenti hanno eseguito ispezioni annuali, nel periodo dell'anno in cui ci si aspetta che la malattia si manifesti, e dove sono stati compiuti idonei test di laboratorio per isolare il virus della SVC con risultati negativi; da almeno due anni è autorizzata l'introduzione nell'azienda esclusivamente di stock certificati indenni da SVC] ⁽¹⁾,

o [da un'azienda che è stata infettata, ma dove negli ultimi tre anni le autorità locali competenti hanno eseguito ispezioni annuali, nel periodo dell'anno in cui ci si aspetta che la malattia si manifesti, e sono stati compiuti idonei test di laboratorio per isolare il virus della SVC con risultati negativi e, dopo questo periodo, le specie sensibili certificate indenni dalla malattia sono esposte alla popolazione sotto controllo per comprovare l'assenza del virus; da almeno tre anni è autorizzata l'introduzione nell'azienda esclusivamente di stock certificati indenni da SVC] ⁽¹⁾,

Codice di riferimento N.

ORIGINALE

o [da un'azienda che è stata infettata, ma nella quale la popolazione è stata eliminata e gli impianti sono stati disinfettati e nella quale successivamente sono stati introdotti esclusivamente stock certificati indenni dal virus della SVC. Negli ultimi due anni le autorità locali competenti hanno eseguito nell'azienda ispezioni annuali, nel periodo dell'anno in cui ci si aspetta che la malattia si manifesti, e sono stati compiuti idonei test di laboratorio per isolare il virus della SVC con risultati negativi e, dopo questo periodo, le specie sensibili certificate indenni dalla malattia sono esposte alla popolazione sotto controllo per comprovare l'assenza del virus] ⁽¹⁾,

o:

[da un'azienda designata, oppure un'azienda non collegata con acque costiere o di estuario, che non contiene pesci delle specie ritenute sensibili ⁽⁷⁾ alla SVC] ⁽¹⁾].

⁽¹⁶⁾ [7.3. Il sottoscritto ispettore ufficiale certifica con la presente che [i pesci vivi] ⁽¹⁾ [e] ⁽¹⁾ [le uova] ⁽¹⁾ [e] ⁽¹⁾ [i gameti] ⁽¹⁾ di cui al punto 5 del presente certificato sono originari di un territorio che, oltre a offrire le garanzie indicate nel punto 6 del presente certificato, è riconosciuto dalle competenti autorità come avente uno stato sanitario equivalente a quello delle zone della Comunità che attuano misure di protezione nei confronti di *Gyrodactylus salaris*, in cui si applicano le seguenti restrizioni:

- divieto di importare nelle zone salmonidi vivi,
- disinfezione delle uova trasferite nelle zone conformemente alle disposizioni del Codice sanitario internazionale per gli animali acquatici dell'UIE, sesta edizione, 2003, appendice 5.2.1, per garantire l'eliminazione dei parassiti appartenenti alle specie *G. salaris*].

8. **Requisiti per il trasporto**

Inoltre:

- sono trasportati in condizioni che non siano tali da alterare il loro stato sanitario, e
- sono stati collocati in [contenitori ermetici preventivamente puliti e disinfettati con un disinfettante autorizzato, recanti all'esterno un'etichetta leggibile] ⁽¹⁾ [in una barca vivaio, sottoposta ad ispezione prima del carico, in cui il vivaio ed il sistema di pompaggio e di tubature sono stati preventivamente svuotati, puliti e disinfettati con un disinfettante autorizzato, recante un manifesto di carico] ⁽¹⁾ in cui sono riportate le pertinenti ⁽¹⁷⁾ informazioni di cui ai punti 1, 2 e 3 del presente certificato unitamente alla seguente dichiarazione:

o:

[«I pesci vivi] ⁽¹⁾ [e] ⁽¹⁾ [Le uova] ⁽¹⁾ [e] ⁽¹⁾ [I gameti] ⁽¹⁾ certificati per l'allevamento in zone e aziende della Comunità europea escluse le zone e le aziende riconosciute a livello comunitario o che attuano un programma approvato dalla Comunità, o che offrono garanzie supplementari o attuano misure di protezione per la setticemia emorragica virale (VHS), la necrosi ematopoietica infettiva (IHN), la viremia primaverile della carpa (SVC) e per *Gyrodactylus salaris*»].

o:

[«Pesci vivi di acquacoltura certificati per il ripopolamento di peschiere in zone e aziende della Comunità europea escluse le zone e le aziende riconosciute a livello comunitario o che attuano un programma approvato dalla Comunità, o che offrono garanzie supplementari o attuano misure di protezione per la setticemia emorragica virale (VHS), la necrosi ematopoietica infettiva (IHN), la viremia primaverile della carpa (SVC) e per *Gyrodactylus salaris*»]

o:

[«I pesci vivi] ⁽¹⁾ [e] ⁽¹⁾ [Le uova] ⁽¹⁾ [e] ⁽¹⁾ [I gameti] ⁽¹⁾ certificati per l'allevamento in zone e aziende della Comunità europea incluse le zone e le aziende riconosciute a livello comunitario o che attuano un programma approvato dalla Comunità, o che offrono garanzie supplementari o attuano misure di protezione per [la setticemia emorragica virale (VHS)] ⁽¹⁾ [e] ⁽¹⁾ [la necrosi ematopoietica infettiva (IHN)] ⁽¹⁾ [e] ⁽¹⁾ [la viremia primaverile della carpa (SVC)] ⁽¹⁾ [e] ⁽¹⁾ [*Gyrodactylus salaris*] ⁽¹⁾»].

o:

[«Pesci vivi di acquacoltura certificati per il ripopolamento di peschiere in zone e aziende della Comunità europea incluse le zone e le aziende riconosciute a livello comunitario o che attuano un programma approvato dalla Comunità, o che offrono garanzie supplementari o attuano misure di protezione per: [la setticemia emorragica virale (VHS)] ⁽¹⁾ [e] ⁽¹⁾ [la necrosi ematopoietica infettiva (IHN)] ⁽¹⁾ [e] ⁽¹⁾ [la viremia primaverile della carpa (SVC)] ⁽¹⁾ [e] ⁽¹⁾ [*Gyrodactylus salaris*] ⁽¹⁾»].

Codice di riferimento N.

ORIGINALE

Fatto a , il
 (Luogo) (Data)



.....
 (Firma dell'ispettore ufficiale)

.....
 (Nome in stampatello, qualifiche e titolo)

Note

- (¹) Cancellare se non pertinente.
 (²) Territorio (un intero paese o una zona o un'azienda) e codice del territorio quale indicato nell'allegato I della decisione 2003/858/CE.
 (³) Precisare secondo i casi: zona, azienda oppure, per i pesci vivi destinati al consumo umano, stabilimento. Se la zona è specificata al punto 3.2, il nome dell'azienda o, per i pesci destinati al consumo umano, lo stabilimento deve essere indicato al punto 3.3.
 (⁴) Secondo il caso, indicare i numeri di registrazione/immatricolazione del vagone ferroviario o dell'autocarro e il nome della nave. Se conosciuto, deve essere indicato il numero di volo dell'aereo.
 In caso di trasporto in contenitori o scatole, il numero totale, i numeri di registrazione e i numeri di sigillo, se presenti, devono essere indicati al punto 4.3.
 (⁵) Ufficio internazionale delle epizootie.
 (⁶) Se pertinente.
 (⁷) Specie sensibili conosciute, vedi tabella sotto:

Malattia	Specie ospiti sensibili (*)
ISA	Salmone atlantico (<i>Salmo salar</i>), trota iridea (<i>Oncorhynchus mykiss</i>), salmotrota (<i>Salmo trutta</i>)
EHN	Pesce persico (<i>Perca fluviatilis</i>), trota iridea (<i>Oncorhynchus mykiss</i>), Macquaria australasica, <i>Bidyanus bidyanus</i> , <i>Galaxias olidus</i> , siluro (<i>Silurus glanis</i>), lupo di mare (<i>Lctalurus melas</i>) e <i>Gambusia affinis</i> e altre specie appartenenti alla famiglia Poeciliidae.
VHS	Pesci appartenenti alla famiglia dei Salmonidae, temolo (<i>Thymallus thymallus</i>), coregoni (<i>Coregonus</i> spp.), luccio (<i>Esox lucius</i>), rombo (<i>Scophthalmus maximus</i>), aringa e spratto (<i>Clupea</i> spp.), salmone del Pacifico (<i>Oncorhynchus</i> spp.), merluzzo bianco (<i>Gadus morhua</i>), merluzzo del Pacifico (<i>G. macrocephalus</i>), eglefino (<i>G. aeglefinus</i>) e motella (<i>Onos mustelus</i>).
IHN	Pesci appartenenti alla famiglia dei Salmonidae, luccio (<i>Esox lucius</i>)
SVC	Carpa comune (<i>Cyprinus carpio</i>), carpa erbivora (<i>Ctenopharyngodon idellus</i>), carpa argentata (<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>), carpa testa grossa (<i>Aristichthys nobilis</i>), carassio comune (<i>Carassius carassius</i>), carassio dorato (<i>Carassius auratus</i>), tinca (<i>Tinca tinca</i>) e siluro (<i>Silurus glanis</i>)

(*) E qualsiasi altra specie indicata come sensibile per il patogeno o la malattia di cui trattasi nell'edizione più recente del Codice sanitario internazionale per gli animali acquatici dell'UIE.

- (⁸) Solo per i pesci vivi, cancellare la voce non pertinente.
 (⁹) Solo per le uova, cancellare la voce non pertinente.
 (¹⁰) Come previsto dalla direttiva 91/67/CEE del Consiglio, sono necessari requisiti sanitari specifici per le esportazioni a destinazione di aziende o zone della Comunità riconosciute o che attuano programmi approvati dalla Comunità o che offrono garanzie supplementari o attuano misure di protezione nei confronti di una o più delle malattie che figurano negli elenchi II e III dell'allegato A della stessa direttiva.
 (¹¹) Requisiti specifici necessari in caso di esportazioni a destinazione di aziende o zone comunitarie riconosciute o che attuano un programma approvato dalla Comunità per quanto riguarda rispettivamente la setticemia emorragica virale (VHS) e/o la necrosi ematopoietica infettiva (IHN).
 (¹²) «Modello A o B» come previsto dalla decisione 2001/183/CE e requisiti previsti dalle direttive 91/67/CEE e 93/53/CEE.
 (¹³) Conformemente alla direttive 91/67/CEE e 93/53/CEE e alla decisione 2001/183/CE; per nuove aziende che iniziano l'attività con pesci, uova e gameti che hanno una qualifica sanitaria equivalente, secondo le autorità centrali competenti del paese esportatore, a quella delle aziende e zone approvate nella CE per quanto riguarda rispettivamente la VHS e/o la IHN e soddisfano gli altri requisiti di cui all'allegato C.I.A, punto 6, lettera a), della direttiva 91/67/CEE; oppure aziende che riprendono l'attività, dopo aver subito una pulizia e disinfezione sotto controllo ufficiale e 15 giorni dopo l'arresto degli impianti per motivi sanitari, le quali introducono esclusivamente pesci, uova e gameti che hanno una qualifica a sanitaria equivalente, secondo le autorità centrali competenti del paese esportatore, a quella delle aziende e zone approvate nella CE per quanto riguarda rispettivamente la VHS e/o la IHN e soddisfano gli altri requisiti di cui all'allegato C.I.A, punto 6, lettera b), della direttiva 91/67/CEE.
 (¹⁴) Non si applica alle zone litoranee o continentali dove non ci sono aziende. Occorre mantenere un livello elevato di biosicurezza. È vietato introdurre in zone o aziende riconosciute pesce proveniente da aziende o zone non riconosciute. Le vasche che ospitano specie sensibili devono essere coperte o essere poste a distanza di sicurezza da aziende non riconosciute. Occorre vietare l'accesso incontrollato del pubblico. L'impianto non deve essere utilizzato per la pesca, salvo alle condizioni autorizzate e controllate dalle autorità locali competenti.

Codice di riferimento N.

ORIGINALE

- (¹⁵) Requisiti sanitari specifici complementari necessari per le esportazioni ad aziende o zone nella Comunità che offrono garanzie supplementari riconosciute dalla Comunità per quanto riguarda la viremia primaverile della carpa (SVC) (decisione 93/44/CEE della Commissione).
- (¹⁶) Requisiti sanitari specifici complementari necessari per le esportazioni di uova in regioni o zone nella Comunità che attuano misure di protezione riconosciute dalla Comunità contro il *Gyrodactylus salaris* (GS) (decisione 2003/513/CE della Commissione). Si osserva che non è autorizzata l'introduzione, nelle regioni citate in tale decisione, di salmonidi vivi provenienti da altre zone.
- (¹⁷) Paese e territorio di origine (codice) e di destinazione; nome e recapito telefonico dello speditore e del destinatario. In caso di trasporto in una barca vivaio, occorre fornire l'itinerario dal luogo di carico al luogo di destinazione.

ALLEGATO III

NOTE ESPLICATIVE

a) I certificati vengono rilasciati dalle autorità competenti del paese esportatore in conformità del pertinente modello riportato nell'allegato II, IV o V della presente decisione, tenendo conto dell'utilizzo cui sono destinati i pesci dopo la loro introduzione nella CE. b) Tenendo conto dello stato sanitario del luogo di destinazione per quanto riguarda la setticemia emorragica virale (VHS), la necrosi ematopoietica infettiva (IHN), la viremia primaverile della carpa (SVC) e il <i>Gyrodactylus salaris</i> (GS) nello Stato membro della CE, nel certificato vengono inseriti e completati i pertinenti requisiti supplementari di certificazione. c) L'originale di ciascun certificato consta di un unico foglio scritto su entrambi i lati oppure, nei casi in cui occorran più pagine, è costituito in modo tale che dette pagine formino un tutto unico e indivisibile. Esso è contrassegnato, nell'angolo superiore destro di ogni pagina, dalla dicitura «originale» e reca un numero di codice specifico rilasciato dall'autorità competente. Tutte le pagine del certificato sono numerate — (pagina 1, 2, 3) di (numero totale di pagine). d) L'originale del certificato e le etichette previste nel modello sono redatti in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui sarà effettuata l'ispezione al posto di frontiera e dello Stato membro di destinazione. Tali Stati membri possono tuttavia consentire, se necessario, l'uso di altre lingue accompagnate da una traduzione ufficiale.	e) Sull'originale del certificato devono essere apposti il giorno di carico della partita per l'esportazione nella CE, un timbro ufficiale e la firma di un ispettore ufficiale designato dall'autorità competente. Le autorità competenti del paese esportatore accertano che siano applicati criteri di certificazione equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 96/93/CE. Il timbro (eccetto se in rilievo) e la firma devono essere di colore differente da quello stampato. f) Se, per motivi legati all'identificazione degli elementi della partita, al certificato vengono aggiunte pagine supplementari, queste formano parte integrante dell'originale e sono individualmente firmate e timbrate dall'ispettore ufficiale che procede alla certificazione. g) L'originale del certificato deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero della CE. h) La validità del certificato è di 10 giorni a decorrere dalla data del rilascio. In caso di trasporto per nave, la validità è prorogata in misura corrispondente alla durata della navigazione. i) I pesci, le loro uova e i gameti non vengono trasportati con altri pesci, uova o gameti non destinati alla CE o di stato sanitario inferiore. Inoltre essi non devono essere trasportati in condizioni che possano alterarne lo stato sanitario. j) La possibile presenza di agenti patogeni nell'acqua è rilevante ai fini dell'accertamento dello stato sanitario dei pesci vivi, uova e gameti. L'ispettore che procede alla certificazione deve pertanto tener conto della seguente precisazione: per «luogo di origine» si intende l'ubicazione dell'azienda in cui i pesci, le uova o i gameti sono stati allevati fino al raggiungimento della taglia commerciale richiesta per la partita oggetto del presente certificato
--	---

ALLEGATO IV

Modello di certificato sanitario per l'importazione nella Comunità europea (CE) di prodotti ittici di acquacoltura destinati alla trasformazione prima del consumo

N. codice di riferimento

ORIGINALE

Nota per l'importatore:

La presente partita deve essere spedita immediatamente, senza essere aperta, ed è destinata alla distribuzione per l'ulteriore trasformazione prima del consumo.

I prodotti ittici di acquacoltura devono essere trasformati in centri approvati per l'importazione, a meno che non si tratti di prodotti eviscerati prima della spedizione o che il luogo di origine abbia una qualifica sanitaria almeno equivalente a quella del luogo di trasformazione, in particolare per quanto riguarda la necrosi ematopoietica epizootica (EHN) e le malattie che figurano negli elenchi I e II, colonna 1, dell'allegato A della direttiva 91/67/CEE.

Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e l'originale deve scortare la partita sino al posto d'ispezione frontaliere.

1. Attestato di polizia sanitaria per l'importazione nella Comunità europea di prodotti ittici di acquacoltura destinati alla trasformazione prima del consumo

Il sottoscritto ispettore ufficiale certifica che i prodotti ittici di acquacoltura descritti nel presente certificato:

- provengono da pesci che al momento [della raccolta] ⁽¹⁾ [dell'abbattimento] ⁽¹⁾ [del carico] ⁽¹⁾ non mostravano sintomi clinici di malattia, e
- ⁽¹⁾ [non sono soggetti a divieti per motivi di polizia sanitaria, in particolare a causa di segni clinici di malattia o del sospetto o della conferma della presenza delle seguenti malattie: [anemia infettiva dei salmoni (ISA)] ⁽¹⁾ [necrosi ematopoietica epizootica (EHN)] ⁽¹⁾ [setticemia emorragica virale (VHS)] ⁽¹⁾ [e] ⁽¹⁾ [necrosi ematopoietica infettiva (IHN)] ⁽¹⁾ e],
- ⁽¹⁾ ⁽²⁾ [— provengono da pesci raccolti in un'azienda o in una zona riconosciuta dall'autorità centrale competente come avente uno stato sanitario equivalente a quello delle zone ed aziende della Comunità riconosciute o che attuano programmi approvati a livello comunitario per la [VHS] ⁽¹⁾ [e la] ⁽¹⁾ [IHN] ⁽¹⁾ e],
- ⁽¹⁾ [— provengono da un'azienda designata o da un'azienda che non è collegata con acque costiere o di estuario e non contiene pesci delle specie considerate sensibili ⁽³⁾ nei confronti di ISA, EHN, [e] ⁽¹⁾ [VHS] ⁽¹⁾ [e] ⁽¹⁾ [IHN] ⁽¹⁾, e che non è soggetta a divieti per motivi di polizia sanitaria e],
- ⁽¹⁾ ⁽²⁾ [— sono stati abbattuti ed eviscerati e]
- sono trasportati in condizioni che non siano tali da alterare il loro stato sanitario, e
- sono stati collocati in contenitori sigillati ermetici, lavati e disinfettati prima dell'uso con un disinfettante autorizzato e recanti all'esterno un'etichetta leggibile contenente le informazioni pertinenti ⁽⁴⁾ del presente certificato e la seguente dichiarazione:

«[Pesce non eviscerato] ⁽¹⁾ [e] ⁽¹⁾ [Pesce eviscerato] ⁽¹⁾ [e] ⁽¹⁾ [Prodotti ittici] ⁽¹⁾ di acquacoltura, certificato[i] per l'esportazione nella Comunità europea [includere le zone riconosciute per la [VHS] ⁽¹⁾ [e] ⁽¹⁾ la [IHN] ⁽¹⁾ ⁽¹⁾], destinato[i] al consumo umano diretto o all'ulteriore trasformazione [in centri riconosciuti per l'importazione] ⁽¹⁾ prima del consumo, che non deve[devono] essere introdotto[i] in acque naturali nel territorio della Comunità europea» ⁽¹⁾.

Dichiarazione generale

Il sottoscritto ispettore ufficiale dichiara di conoscere le disposizioni previste dalle direttive 91/67/CEE e 93/53/CEE del Consiglio e dalla decisione 2003/858/CE della Commissione.

Fatto a il
(Luogo) (Data)



.....
(Firma dell'ispettore ufficiale)

.....
(Nome in stampatello, qualifiche e titolo)

Note

- (¹) Cancellare se non pertinente.
- (²) Requisiti specifici necessari in caso di esportazione a destinazione di zone o aziende della Comunità europea riconosciute o che attuano un programma approvato dalla Comunità rispettivamente per la setticemia emorragica virale (VHS) e/o per la necrosi ematopoietica infettiva (IHN).
- (³) Specie sensibili conosciute, vedi tabella sotto:

Malattia	Specie ospiti sensibili (*)
ISA	Salmone atlantico (<i>Salmo salar</i>), trota iridea (<i>Oncorhynchus mykiss</i>), salmotrota (<i>Salmo trutta</i>)
EHN	Pesce persico (<i>Perca fluviatilis</i>), trota iridea (<i>Oncorhynchus mykiss</i>), <i>Macquaria australasica</i> , <i>Bidyanus bidyanus</i> , <i>Galaxias olidus</i> , siluro (<i>Silurus glanis</i>), lupo di mare (<i>Ictalurus melas</i>), <i>Gambusia affinis</i> e altre specie appartenenti alla famiglia Poeciliidae
VHS	Pesci appartenenti alla famiglia dei <i>Salmonidae</i> , temolo (<i>Thymallus thymallus</i>), coregoni (<i>Coregonus</i> spp.), luccio (<i>Esox lucius</i>), rombo (<i>Scophthalmus maximus</i>), aringa e spratto (<i>Clupea</i> spp.), salmone del Pacifico (<i>Oncorhynchus</i> spp.), merluzzo bianco (<i>Gadus morhua</i>), merluzzo del Pacifico (<i>G. macrocephalus</i>), eglefino (<i>G. aeglefinus</i>) e motella (<i>Onos mustelus</i>).
IHN	Pesci appartenenti alla famiglia dei <i>Salmonidae</i> , luccio (<i>Esox lucius</i>)
SVC	Carpa comune (<i>Cyprinus carpio</i>), carpa erbivora (<i>Ctenopharyngodon idellus</i>), carpa argentata (<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>), carpa testa grossa (<i>Aristichthys nobilis</i>), carassio comune (<i>Carassius carassius</i>), carassio dorato (<i>Carassius auratus</i>), tinca (<i>Tinca tinca</i>) e siluro (<i>Silurus glanis</i>)

(*) e qualsiasi altra specie indicata come sensibile per il patogeno o la malattia di cui trattasi nell'edizione più recente del Codice sanitario internazionale per gli animali acquatici dell'UIE

- (⁴) Paese e territorio di origine (codice) e di destinazione; nome e recapito telefonico dello speditore e del destinatario.

ALLEGATO V

Modello di certificato sanitario per l'importazione nella Comunità europea (CE) di prodotti ittici di acquacoltura destinati al consumo umano diretto

N. codice di riferimento

ORIGINALE

*Nota per l'importatore:**La presente partita deve essere spedita immediatamente, senza essere aperta, ed è destinata alla distribuzione per il consumo umano diretto.**Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e l'originale deve scortare la partita sino al posto d'ispezione frontaliero.***1. Attestato di polizia sanitaria per l'importazione nella Comunità europea di prodotti ittici di acquacoltura destinati al consumo umano diretto**

Il sottoscritto ispettore ufficiale certifica che i prodotti ittici di acquacoltura descritti nel presente certificato.

- provengono da pesci che al momento [della raccolta] ⁽¹⁾ [dell'abbattimento] ⁽¹⁾ [del carico] ⁽¹⁾ non mostravano sintomi clinici di malattia e
- sono stati collocati in contenitori che recano all'esterno un'etichetta leggibile contenente le informazioni pertinenti ⁽²⁾ del presente certificato e la seguente dichiarazione:

*«Prodotti ittici di acquacoltura certificati per l'esportazione nella Comunità europea destinati al consumo umano diretto e che non devono essere introdotti in acque naturali nel territorio della Comunità europea».***Dichiarazione generale**

Il sottoscritto ispettore ufficiale dichiara di conoscere le disposizioni previste dalle direttive 91/67/CEE e 93/53/CEE del Consiglio e dalla decisione 2003/858/CE della Commissione.

Fatto a il
(Luogo) (Data).....
(Firma dell'ispettore ufficiale).....
(Nome in stampatello, qualifiche e titolo)**Note**⁽¹⁾ Cancellare se non pertinente.⁽²⁾ Paese e territorio di origine (codice) e di destinazione; nome e recapito telefonico dello speditore e del destinatario.

ALLEGATO VI

Dichiarazioni delle competenti autorità del posto d'ispezione frontaliero per la compilazione del documento di cui all'allegato della decisione 92/527/CEE o all'allegato B della decisione 93/13/CEE

L'autorità competente del posto di ispezione frontaliero dello Stato membro di arrivo inserisce nel documento di cui all'allegato della decisione 92/527/CEE o all'allegato B della decisione 93/13/CEE una delle seguenti dichiarazioni:

A. Dichiarazioni da inserire nel documento di cui all'allegato della decisione 92/527/CEE per i pesci vivi, le loro uova e gameti, destinati all'allevamento, nonché i pesci vivi di acquacoltura destinati al ripopolamento di peschiere nel territorio della Comunità europea

o:

«[I pesci vivi] ⁽¹⁾ [e] ⁽¹⁾ [Le uova] ⁽¹⁾ [e] ⁽¹⁾ [I gameti] ⁽¹⁾ certificati per l'allevamento in zone e aziende della Comunità europea escluse le zone e le aziende riconosciute a livello comunitario o che attuano un programma approvato dalla Comunità, o che offrono garanzie supplementari, o attuano misure di protezione per la setticemia emorragica virale (VHS), la necrosi ematopoietica infettiva (IHN), la viremia primaverile della carpa (SVC) e per *Gyrodactylus salaris*.»

o:

«Pesci vivi di acquacoltura certificati per il ripopolamento di peschiere in zone e aziende della Comunità europea escluse le zone e le aziende riconosciute a livello comunitario o che attuano un programma approvato dalla Comunità, o che offrono garanzie supplementari, o attuano misure di protezione per la setticemia emorragica virale (VHS), la necrosi ematopoietica infettiva (IHN), la viremia primaverile della carpa (SVC) e per *Gyrodactylus salaris*.»

o:

«[I pesci vivi] ⁽¹⁾ [e] ⁽¹⁾ [Le uova] ⁽¹⁾ [e] ⁽¹⁾ [I gameti] ⁽¹⁾ certificati per l'allevamento in zone e aziende della Comunità europea incluse le zone e le aziende riconosciute a livello comunitario o che attuano un programma approvato dalla Comunità, o che offrono garanzie supplementari o attuano misure di protezione per [la setticemia emorragica virale (VHS)] ⁽¹⁾ [e] ⁽¹⁾ [la necrosi ematopoietica infettiva (IHN)] ⁽¹⁾ [e] ⁽¹⁾ [la viremia primaverile della carpa (SVC)] ⁽¹⁾ [e per] ⁽¹⁾ [*Gyrodactylus salaris*] ⁽¹⁾»

o:

«Pesci vivi di acquacoltura certificati per il ripopolamento di peschiere in zone e aziende della Comunità europea incluse le zone e le aziende riconosciute a livello comunitario o che attuano un programma approvato dalla Comunità, o che offrono garanzie supplementari o attuano misure di protezione per [la setticemia emorragica virale (VHS)] ⁽¹⁾ [e] ⁽¹⁾, [la necrosi ematopoietica infettiva (IHN)] ⁽¹⁾ [e] ⁽¹⁾ [la viremia primaverile della carpa (SVC)] ⁽¹⁾ [e] ⁽¹⁾ [*Gyrodactylus salaris*] ⁽¹⁾»

B. Dichiarazione da aggiungere al documento di cui all'allegato B della decisione 93/13/CEE per i prodotti ittici di acquacoltura destinati al consumo umano

o:

«Prodotti ittici non evisceratidi acquacoltura, certificati per l'esportazione nella Comunità europea [escluse le zone riconosciute per la [VHS] ⁽¹⁾ [e] ⁽¹⁾ [IHN] ⁽¹⁾] ⁽¹⁾, destinati alla trasformazione [in centri riconosciuti per l'importazione] ⁽¹⁾ prima del consumo»

o:

«Prodotti ittici evisceratidi acquacoltura, certificati per l'esportazione nella Comunità europea, destinati alla trasformazione prima del consumo.»

o:

«Prodotti ittici di acquacoltura, certificati per l'esportazione nella Comunità europea, destinati al consumo umano diretto.»

⁽¹⁾ Cancellare se non pertinente.

ALLEGATO VII

Condizioni minime di polizia sanitaria per il riconoscimento dei «centri d'importazione riconosciuti» per la trasformazione di pesci di acquacoltura**A. Disposizioni generali**

1. Gli Stati membri riconoscono quali centri d'importazione per la trasformazione di pesci vivi e prodotti ittici di acquacoltura importati soltanto i centri e gli stabilimenti che soddisfano determinate condizioni che permettono di evitare che i pesci presenti nelle acque comunitarie possano in qualsiasi modo essere contaminati, attraverso scarichi, rifiuti o altri mezzi, con agenti patogeni che potrebbero recare grave danno agli stock ittici.
2. Non è autorizzata la fuoriuscita di pesci vivi dagli stabilimenti riconosciuti come «centri d'importazione riconosciuti».
3. Oltre alle pertinenti disposizioni di polizia sanitaria previste dalla direttiva 91/493/CEE per gli stabilimenti e alle norme sanitarie applicabili ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano previste dalla normativa comunitaria, si applicano le condizioni minime di polizia sanitaria in appresso stabilite.

B. Disposizioni in materia di gestione

1. I centri d'importazione riconosciuti devono essere accessibili alle autorità competenti in qualsiasi momento per ispezioni e controlli.
2. I centri d'importazione riconosciuti devono disporre di un efficace sistema di controllo e di monitoraggio delle malattie. In applicazione della direttiva 93/53/CEE, i casi sospetti di malattia e mortalità formano oggetto di indagini da parte dell'autorità competente. Le analisi e i trattamenti necessari sono effettuati di concerto con l'autorità competente e sotto il suo controllo, tenendo conto del requisito previsto all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 91/67/CEE.
3. I centri d'importazione riconosciuti applicano un sistema di gestione approvato dall'autorità competente, comprendente procedure igieniche e di smaltimento per i trasporti, i contenitori da trasporto, gli impianti e le attrezzature. Per la disinfezione delle aziende di acquacoltura si applicheranno gli orientamenti previsti dal Codice sanitario internazionale per gli animali acquatici dell'UIE, 6ª edizione, 2003, appendice 5.2.2. I disinfettanti utilizzati sono approvati dall'autorità competente e i centri dispongono di attrezzature adeguate per la pulizia e la disinfezione. Lo smaltimento di sottoprodotti e di altri rifiuti, compresi i pesci morti e loro prodotti, deve essere effettuato in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾. Il sistema di gestione applicato nei centri di importazione riconosciuti deve consentire di evitare ogni rischio di contaminazione del pesce presente nelle acque comunitarie con patogeni che possono recare grave danno allo stock ittico, in particolare per quanto riguarda agenti patogeni esotici per la Comunità e gli agenti patogeni dei pesci figuranti negli elenchi I e II, colonna 1, dell'allegato A della direttiva 91/67/CEE.
4. I centri d'importazione riconosciuti tengono una registrazione aggiornata dei casi di mortalità anormale osservati e di tutti i pesci vivi, loro uova e gameti, che entrano nel centro, nonché dei prodotti che escono dal centro, compresi i dati riguardanti la provenienza, i fornitori e la destinazione dei medesimi. I registri sono tenuti a disposizione delle autorità competenti in qualsiasi momento per eventuali controlli.
5. I centri d'importazione riconosciuti vengono periodicamente puliti e disinfettati in conformità del programma di cui al precedente punto 3.
6. Ai centri d'importazione riconosciuti possono accedere esclusivamente le persone autorizzate, che devono indossare indumenti di protezione e calzature adeguate.

⁽¹⁾ GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 dicembre 2003

recante modifica della decisione 2002/106/CE con riguardo all'istituzione di una prova discriminatoria per la peste suina classica

[notificata con il numero C(2003) 4522]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/859/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Le norme per l'impiego dei vaccini contro la peste suina classica e le relative prove discriminatorie sono stabilite dalla direttiva 2001/89/CE e dalla decisione 2002/106/CE della Commissione, del 1° febbraio 2002, recante approvazione di un manuale di diagnostica che stabilisce procedure diagnostiche, metodi per il prelievo di campioni e criteri per la valutazione degli esami di laboratorio ai fini della conferma della peste suina classica ⁽²⁾.
- (2) Il ricorso ai vaccini marcatori è stato ostacolato dalla mancanza di un test di discriminazione attendibile che sia in grado di distinguere i suini vaccinati da quelli naturalmente infetti dal virus della peste suina classica. Per tale motivo, la decisione 2002/106/CE non prevede alcuna prova discriminatoria per la peste suina classica.
- (3) Nel 2003 il laboratorio di riferimento comunitario per la peste suina classica, in collaborazione con i laboratori nazionali per tale epizootia, ha valutato un test discriminatorio recentemente messo a punto nel quadro della decisione 2003/265/CE della Commissione, del 10 aprile 2003, sull'assistenza finanziaria al laboratorio comunitario di riferimento per la peste suina classica ai fini della valutazione di un nuovo test di discriminazione per la peste suina classica ⁽³⁾.
- (4) I risultati della valutazione mostrano che la sensibilità e la specificità della nuova prova discriminatoria ne consentono l'utilizzazione nell'ambito di una vaccinazione d'emergenza con un vaccino marcatore.

- (5) Conformemente alla direttiva 2001/89/CE, occorre pertanto stabilire norme relative all'impiego del nuovo test di discriminazione per distinguere i suini vaccinati da quelli naturalmente infetti dal virus della peste suina classica. Tali norme sono intese a garantire che l'uso di vaccini marcatori associato a detto test non presenti rischi inaccettabili con riguardo ai movimenti o agli scambi dei suini vaccinati, della loro progenie o dei loro prodotti.
- (6) È pertanto necessario modificare di conseguenza la decisione 2002/106/CE della Commissione.
- (7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo VIII dell'allegato alla decisione 2002/106/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 316 dell'1.12.2001, pag. 5.

⁽²⁾ GU L 39 del 9.2.2002, pag. 71.

⁽³⁾ GU L 97 del 15.4.2003, pag. 81.

ALLEGATO

Il testo del capitolo VIII dell'allegato alla decisione 2002/106/CE è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO VIII

*Test discriminatori in caso di vaccinazione di emergenza***A. Principi basilari**

1. È possibile utilizzare un test discriminatorio sierologico ELISA ("test discriminatorio") per distinguere i suini vaccinati con vaccini marcatori, che inducono la produzione di anticorpi unicamente nei confronti della glicoproteina E2 del virus della peste suina classica, dai suini che sono stati infettati dal virus di tipo selvatico di tale epizootia. Tale prova è intesa a individuare gli anticorpi contro la glicoproteina E^{ms} del virus della peste suina classica. Essa è basata sul principio che gli animali non infetti vaccinati con i vaccini marcatori producono unicamente anticorpi contro la glicoproteina E2 del virus della peste suina classica, mentre gli animali infettati dal virus selvatico reagiscono e producono anticorpi anche nei confronti di altri antigeni del virus.

Questa prova discriminatoria è sensibile e specifica⁽¹⁾. Tuttavia, anche i suini che sono stati infettati da *Pestivirus* diversi da quelli della peste suina classica, come i virus della diarrea virale bovina e della "border disease", reagiscono positivamente alla glicoproteina E^{ms}. Inoltre, la sensibilità del test non è perfetta, in quanto alcuni animali vaccinati con marcatori e poi infettati possono non risultare positivi a detta glicoproteina.

Secondo i dati attualmente disponibili, la prova discriminatoria non è attendibile per l'analisi di campioni di siero proveniente da suini selvatici.

2. Il test discriminatorio è una prova di immunoassorbimento enzimatico bloccante in fase liquida. I campioni da sottoporre a test sono incubati su piastre per microtitolazione già ricoperte di anticorpi monoclonali anti-E^{ms} e di un quantitativo determinato di antigene E^{ms}. Qualsiasi anticorpo specifico per la E^{ms} si lega con il quantitativo determinato di antigene E^{ms} della soluzione, formando un complesso antigene/anticorpo che non reagisce agli anticorpi anti-E^{ms} sulla piastra per microtitolazione. Dopo aver lavato le piastre per eliminare il materiale libero, si aggiunge un coniugato anti-E^{ms} marcato con perossidasi che si lega all'antigene E^{ms} del complesso formato con gli anticorpi sulla superficie della piastra per microtitolazione. Si rimuove il coniugato libero mediante lavaggio e si aggiunge un substrato cromogeno. Il grado di reazione colorimetrica ottenuto è inversamente proporzionale al quantitativo di anticorpi specifici della E^{ms} presente nel campione. Se quest'ultimo non contiene anticorpi (campione negativo) gran parte del quantitativo determinato di antigene E^{ms} che è stato aggiunto può legarsi agli anticorpi anti-E^{ms} che si trovano sulla superficie della piastra e dar luogo ad una forte reazione colorimetrica.

Il risultato è ottenuto paragonando la densità ottica (DO) nei pozzetti che contengono i campioni di prova con quella dei pozzetti che contengono i campioni di controllo negativi e positivi.

B. Orientamenti per l'utilizzazione del test discriminatorio nell'ambito di una vaccinazione di emergenza con un vaccino marcatore nelle aziende suinicole a norma dell'articolo 19 della direttiva 2001/89/CE

Il test discriminatorio è inteso a verificare la presenza o l'assenza del virus della peste suina classica in una popolazione di suini vaccinati con un vaccino marcatore. Dai dati disponibili risulta che detto test può essere utile impiegato a tal fine su base di allevamento, ma non consente di escludere con certezza che singoli capi siano infettati dal virus della peste suina classica. In particolare, quando la vaccinazione riguarda suini adulti, la specificità della prova discriminatoria può non risultare sufficiente per distinguere i suini vaccinati con marcatore da quelli infetti. Tuttavia, se i risultati sono incerti, i suini in questione devono essere macellati o uccisi in modo non crudele, conformemente alla direttiva 93/119/CE e i loro organi sottoposti a test per la ricerca del virus della peste suina classica. A tal fine, i test più adatti sono la rilevazione del virus e la PCR.

Questi aspetti devono essere tenuti in debita considerazione nello stabilire una strategia per la vaccinazione di emergenza con vaccini marcatori e nell'interpretare i risultati di un'indagine sul virus della peste suina classica in una popolazione vaccinata con un marcatore.

La procedura per il campionamento e l'analisi dei suini vaccinati, prima della revoca delle restrizioni da applicare nella zona sottoposta a vaccinazione conformemente all'articolo 19 della direttiva 2001/89/CE, dipende dall'età dei suini in questione, dalla categoria a cui appartengono (da ingrasso/macello, da allevamento) e dal livello di sicurezza ricercato per quanto riguarda l'assenza di virus nella popolazione.

I particolari relativi alla procedura per il campionamento e le analisi sono pertanto stabiliti nel piano per la vaccinazione di emergenza da presentare alla Commissione conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2001/89/CE.»

⁽¹⁾ Conformemente ai risultati di uno studio condotto dal laboratorio di riferimento comunitario per la peste suina classica e dai laboratori nazionali per tale epizootia, la sensibilità del test di discriminazione è all'incirca del 94 % mentre la specificità è del 98 % circa.

BANCA CENTRALE EUROPEA

DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 28 novembre 2003

relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2004

(BCE/2003/15)

(2003/860/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare, l'articolo 106, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A partire dal 1° gennaio 1999, la Banca centrale europea (BCE) ha il diritto esclusivo di approvare il volume del conio delle monete metalliche da parte degli Stati membri che hanno adottato l'euro (Stati membri partecipanti).
- (2) Gli Stati membri partecipanti hanno sottoposto all'approvazione della BCE le proprie stime sul volume del conio delle monete metalliche denominate in euro per il 2004, accompagnate da note esplicative sulla metodologia utilizzata per formulare tali stime,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Approvazione del volume del conio delle monete denominate in euro per il 2004

Con la presente decisione la BCE approva il volume del conio delle monete per il 2004 da parte degli Stati membri partecipanti, conformemente alla seguente tabella:

(in milioni di euro)

	Conio di monete metalliche destinate alla circolazione e di monete metalliche da collezione (non destinate alla circolazione) nel 2004
Belgio	203,0
Germania	1 035,0
Grecia	207,4
Spagna	860,0
Francia	668,9
Irlanda	151,0
Italia	170,8
Lussemburgo	70,0
Paesi Bassi	175,0
Austria	212,0
Portogallo	230,0
Finlandia	60,0

*Articolo 2***Disposizione finale**

Gli Stati membri partecipanti sono destinatari della presente decisione.

La presente decisione sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 28 novembre 2003.

Il Presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET
